

Dott. Stefano Venturi

DISPENSA DI
DIRITTO SPORTIVO

2008

LA GIUSTIZIA FEDERALE

L'ordinamento della Giustizia Federale ed i suoi principi
I presupposti di attivabilità della Giustizia Sportiva
Le condizioni dell'azione processuale su istanza di parte
Le Carte Federali
 La giustizia di tipo tecnico
 La giustizia di tipo disciplinare
 La giustizia di tipo economico
 La giustizia di tipo amministrativo
Il vincolo di giustizia
 La giustizia disciplinare
 La giustizia economica
Conclusioni in tema di giurisdizione
Le critiche della dottrina alla legge n. 280 del 17 ottobre 2003

GLI ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

Le tipologie degli organi federali
Il Procuratore Federale
La Commissione Federale
La Commissione Federale di Appello
Il Giudice unico Sportivo

GLI ISTITUTI PROCESSUALI DEL PROCEDIMENTO DI TIPO DISCIPLINARE

Imputabilità e condotta dell'agente
Le circostanze aggravanti ed attenuanti
La recidiva
La cause di estinzione della sanzione diverse dall'esecuzione della pena
Ricusazione e astensione di componente di organo giudicante
La revocazione della sentenza
La sospensione cautelare
Le sanzioni applicabili

LA RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di responsabilità
La responsabilità nell'ambito dell'attività sportiva

LA GIUSTIZIA FEDERALE E LE FORME DI GIUSTIZIA SPORTIVA

L'ordinamento della Giustizia Federale¹ ed i suoi principi

La moderna giustizia federale si basa fundamentalmente su principi che vengono mutuati dall'ordinamento giuridico statale in quanto sia dal punto di vista della giustizia sostanziale che dal punto di vista della giustizia processuale, nell'ordinamento di giustizia sportiva sono attualmente presenti quasi tutti² i fondamenti del diritto di difesa tipici della nostra Carta Costituzionale, tra i quali la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale preposta per far valere la propria pretesa e l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Con la deliberazione del 22 ottobre 2003, n. 1250, del Consiglio nazionale del CONI, sono stati enunciati i principi della giustizia sportiva, cui tutti gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive nazionali devono conformarsi.

Questi principi si possono qualificare in tre sottocategorie:

Gli scopi della giustizia sportiva

Si stabilisce che gli statuti ed i regolamenti federali debbano assicurare una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del FAIR PLAY (gioco leale) nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, con particolare attenzione all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.

Gli organi della giustizia sportiva

Il giudice sportivo deve essere terzo e deve essere imparziale³. Viene quindi garantito il principio secondo il quale ciascuno ha diritto ad essere giudicato da un soggetto terzo e neutrale. Questa disposizione si affianca all'art. 111 della Costituzione della Repubblica ove si stabilisce che *Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.*

I principi del processo

Per quanto attiene ai principi del processo il CONI ha voluto traslare alcuni dei più rilevanti principi processuali di natura costituzionale ponendoli quali limiti inderogabili anche nell'ambito della giustizia sportiva e a cui gli statuti ed i regolamenti dovranno adeguarsi a pena di illegittimità degli stessi. I più rilevanti principi costituzionali che vengono mutuati sono quello della tutelabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento previsto dall'art. 24 della Costituzione e quello della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 111, I comma, della Costituzione.

¹ L'ordinamento della Giustizia Federale varia da Federazione a Federazione a che se vi sono comunque dei principi fermi che sono comuni a tutte, per cui verrà delineato l'ordinamento giuridico Federale prendendo ad esempio alcune delle Federazioni del CONI nelle quali sono comunque presenti i tipici principi di giustizia comuni a tutte le altre Federazioni. Per approfondimenti vedi VENTURI, *Compendio di giustizia sportiva*, Simone editore, 2004.

² Quasi tutti nel senso che nell'ordinamento sportivo esiste una rilevante eccezione in quanto non vige il principio del *nullum crimen sine lege*

³ L'imparzialità dell'organo giudicante è sempre stata oggetto di discussione in quanto appare evidente che il giudice sportivo si trova nominato da un organo federale che potrà poi essere chiamato in giudizio per essere giudicato. Questa forma di dipendenza potrebbe essere tuttavia superata con una disposizione di ordine generale ed inderogabile che preveda una durata dell'organo giudicante maggiore di quella dell'organo federale che lo ha nominato e che si tratti di una carica che non possa essere immediatamente ricoperta dagli stessi soggetti. Così facendo il giudice sportivo potrà agire senza condizionamenti psicologici di sorta, in quanto non potrà nutrire la speranza di essere rinominato per un secondo mandato. Nei principi di Giustizia sportiva emanati dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione del 22 ottobre 2003 n. 1250, all'art. 6 III comma, per quanto attiene alla giustizia economica, si stabilisce che la clausola arbitrale deve comunque garantire che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Nella delibera del Consiglio nazionale del CONI, si stabilisce che il procedimento inizia a richiesta del Procuratore federale e che il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni di cui occorre provvedere è sempre necessaria la richiesta della parte interessata. **Il diritto di difesa deve essere garantito in ogni stato e grado del processo** e le controversie sono discusse in pubblica udienza.

Le decisioni adottate dagli organi di giustizia devono sempre essere motivate anche se succintamente e contro le decisioni di primo grado deve sempre essere consentito almeno un grado di impugnazione.

Gli statuti ed i regolamenti devono sempre prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione, dinanzi allo stesso giudice. Da rilevare che su richiesta del Procuratore federale, il giudice di primo grado può porre in essere provvedimenti cautelari, che in ogni caso non possono avere una durata superiore a sessanta (60) giorni.

Il D.lgs. 15/04 all'art. 7, II comma, lett. h bis) stabilisce inoltre che la Giunta nazionale del CONI individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, sulla base dei seguenti principi:

gli affiliati e i tesserati hanno l'obbligo, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

la previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni.

Ciò premesso è opportuno rilevare che nell'ordinamento sportivo il procedimento di giustizia disciplinare si caratterizza per il fatto che, a differenza del procedimento penale statale, non è improntato sul principio del *nullum crimen sine lege* di cui all'art. 25 della Costituzione, ossia sul principio in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di un legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questa riflessione nasce dalla considerazione che nell'ordinamento sportivo i regolamenti federali non stabiliscono una precisa correlazione tra un comportamento ritenuto illecito e una determinata sanzione, ma spesso, a fronte di una norma incriminatrice, i regolamenti forniscono una pluralità di sanzioni applicabili, rimettendo quindi al giudice il tipo di sanzione da applicare in base ad un suo equo apprezzamento.

A ciò si aggiunga che i regolamenti di giustizia Federale impongono sempre ai soggetti dell'ordinamento di osservare un comportamento leale e corretto in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale, con la conseguenza che anche in questo caso saremmo davanti ad una disposizione troppo generica che nella dinamica sociale potrebbe acquisire delle diverse sfumature non permettendo una corretta individuazione della fattispecie punibile.

I principi informatori della giustizia Federale si basano infatti sull'obbligo della lealtà dei tesserati⁴. L'art. 1 comma III del regolamento di Giustizia Federale della FIV stabilisce che *le Società Affiliate ed i Tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, astenersi dal compiere o dal consentire che altri compiano nel loro interesse illeciti sportivi e frodi sportive ed astenersi dal compiere atti di doping*.

Si tratta indubbiamente di una disposizione che non individua un comportamento perfettamente oggettivo. Sul punto si potrebbe rilevare che nell'ordinamento statale vi sono altri esempi di norme che possono essere oggetto di un'ampia interpretazione circa le modalità del comportamento che possono dar vita o meno ad un illecito, laddove per altro, è lasciata alla giurisprudenza la valutazione di merito circa la sussistenza o meno dell'illecito. Pensiamo all'art. 2043 del codice civile secondo il quale *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*. In questo caso si tratta di una norma che non individua un tipo di comportamento oggettivo, ma che codifica un principio secondo il

⁴ Si veda l'art. 40 dello Statuto Federale della FIV. Si tratta comunque di una norma di principio, rinvenibile in tutti i regolamenti federali di giustizia.

quale l'autore di un danno ingiusto dovrà risarcire il danno da lui cagionato, e sarà il giudice a verificare se nel caso di specie il danno potrà o meno essere considerato ingiusto. La norma infatti si limita a stabilire che l'autore di un danno ingiusto deve essere punito, senza per altro indicare quale possa essere in concreto il danno ingiusto da punire.

L'art. 1175 del c.c. stabilisce che *il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza*; anche in questo caso si tratta di una norma generale di comportamento nell'ambito delle trattative contrattuali ed anche in questo caso il giudice potrà accertare l'eventuale comportamento scorretto⁵ e quindi condannare il colpevole ad un risarcimento dei danni. Sarà infatti il giudice che dovrà valutare se nel caso di specie vi sia stato un comportamento scorretto sanzionabile.

A ben vedere tuttavia queste norme sono tutte desunte dal diritto civile e non dal diritto penale, sulla base del quale si fonda il procedimento disciplinare sportivo, con la conseguenza che il ragionamento, per quanto plausibile, non può trovare accoglimento in quanto nell'ambito del diritto civile il giudice interviene su istanza di parte e determina l'eventuale danno di natura economica che ha subito una delle due parti contendenti, mentre nel procedimento penale/disciplinare, esiste una diversa impostazione della problematica, perché il soggetto che viola la norma non si limita a cagionare un danno economicamente valutabile a un altro consociato, ma lede nello stesso tempo un bene giuridico che la società non tollera essere leso.

Quando Tizio uccide Caio, Tizio non lede solo Caio ovvero i soggetti che dall'uccisione possono aver conseguito un danno di natura economica, ma lede ancor più in profondità il bene giuridico vita, che la società, in considerazione della sua primaria importanza, non tollera venga leso. Lo stesso potrà dirsi per la violenza, per la truffa, per l'onore, ovvero per tutta una serie di beni per i quali esiste un dovere giuridico alla loro osservanza. In altre parole nell'ordinamento esistono dei beni socialmente rilevanti che meritano una protezione giuridico penale in grado di tutelarli e garantirli.

Anche nell'ordinamento sportivo esistono dei beni giuridici rilevanti in quanto esistono delle regole che devono essere rispettate dai soggetti a pena di sopravvivenza stessa dell'ordinamento. Per fare un esempio, se non vi fosse una sanzione gravosa per chi commette un illecito sportivo, ossia degli atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una competizione sportiva, questa impunità potrebbe portare qualche soggetto meno leale a porre in essere questo comportamento. Questo non deve accadere e non accade; tuttavia, mentre nell'ordinamento statale, in base al principio di legalità la norma individua il sia il comportamento punibile che la sanzione da applicare, così non avviene nell'ordinamento sportivo, in quanto la norma si riferisce non solo a dei comportamenti generici, ma anche laddove li individui, lascia sempre al giudice sportivo, secondo una sua valutazione, la decisione circa la sanzione da applicare, se pur sempre nei limiti e secondo le tipologie previste dai regolamenti federali.

Possiamo affermare che nell'ordinamento statale la legge, quale espressione della volontà del popolo non si limita ad indicare il comportamento punibile, ma decide anche la relativa sanzione, mentre nell'ordinamento sportivo il legislatore Federale si limita ad indicare quali sono i comportamenti che devono essere osservati dai soggetti dello sport e quali comportano una sanzione, individuando una serie di possibili pene applicabili, lasciando tuttavia al giudice Federale la concreta decisione su quale sanzione applicare nel caso di specie.

Per cui possiamo concludere dicendo che la norma generale che impone ai tesserati un comportamento leale e corretto sia una disposizione cogente dell'ordinamento sportivo e che trova la sua concretizzazione nella prudente ed attenta azione della Giustizia Federale che di volta in volta dovrà vagliare la sussistenza o meno dell'illecito.

⁵ Si tratta di una responsabilità che si fonda sulla violazione di uno specifico obbligo di rispetto, di protezione, di informazione e di collaborazione tra soggetti dell'ordinamento, appunto previsto dall'art. 1175 del c.c. che non costituisce mera norma di principio, ma norma cogente che deve essere rispettata a pena di sanzione.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, chiunque vi abbia interesse e ritenga di aver subito un torto potrà adire la giustizia sportiva. Questa puntualizzazione è importante perché ci permette di rilevare che il sistema di giustizia Federale, come il sistema di giustizia ordinaria, si basa sull'azionabilità di ogni diritto che si ritiene illegittimamente leso. In altre parole se qualcuno pensa di essere titolare di un diritto e pensa altresì che sia stato leso può agire in giudizio ed ottenere dal giudice una risposta in merito⁶. Per agire in giudizio infatti, non si deve dimostrare l'esistenza del diritto, poiché sarà proprio oggetto del giudizio di merito verificarne l'esistenza e l'eventuale lesione. Ne consegue che ciascun soggetto potrà chiedere al giudice Federale di accertare l'esistenza di un illecito ed il giudice, dopo aver verificato che sussistono le condizioni formali, procederà sulla base dell'istanza dell'avente diritto.

I presupposti di attivabilità della Giustizia Sportiva

I presupposti di attivabilità della giustizia sportiva mutano a seconda del tipo di procedimento che viene in considerazione, in quanto nell'ambito del procedimento disciplinare, l'avvio dello stesso è di competenza della Procura Federale, affiancandosi quindi al diritto penale ordinario, ove per la Commissione di reati, è la procura a provvedere all'azione penale.

In questo caso il presupposto dell'attivabilità della giustizia sportiva nasce dalla presunta violazione di una norma di natura disciplinare dell'ordinamento sportivo, ossia di una norma per la cui violazione l'ordinamento sportivo presuppone l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Se siamo nell'ambito della giustizia di tipo tecnico⁷ l'attivabilità del procedimento giurisdizionale è invece onere della parte che ritiene sia stata commessa un'infrazione relativa alle norme tecniche che presiedono lo svolgimento della gara, ovvero la posizione degli atleti partecipanti alla stessa. La parte lesa dovrà proporre un reclamo al giudice competente per il procedimento di tipo tecnico, che solitamente in primo grado è rappresentato dal Giudice Unico Federale.

Sul punto è necessario sottolineare che quando il reclamo viene presentato in ordine allo svolgimento di una competizione sportiva i titolari di interesse al reclamo sono solo i soggetti che hanno partecipato alla gara stessa.

Il potere di proporre reclamo per certe Federazioni viene attribuito anche ad alcuni organi federali, i quali quindi anche se la squadra titolare dell'interesse non ha proposto reclamo hanno la facoltà di proporlo.

Quindi nell'ambito della giustizia di tipo tecnico l'attivabilità dell'azione processuale è sia della parte lesa c.d. parte privata che di altri organi federali c.d. parte pubblica, ai quali il regolamento di specie attribuisce la relativa legittimazione. Ne consegue che vi sono più soggetti che hanno la facoltà di promuovere il procedimento tecnico ai quali compete un'autonoma azione processuale; la dottrina ha acutamente rilevato che si tratta di una forma di legittimazione straordinaria.

Le condizioni dell'azione processuale su istanza di parte

Si tratta di condizioni necessarie che devono essere presenti affinché a fronte di una domanda giudiziale della parte, il giudice Federale possa esprimersi su di essa. Se anche una di queste condizioni mancasse, il giudice Federale non potrebbe pronunciarsi nel merito della vertenza e la domanda verrebbe rigettata in quanto ritenuta improcedibile.

La prima condizione è la giurisdizione ossia che si rientri nell'ambito di una controversia che possa essere conosciuta e giudicata dal giudice sportivo.

⁶ Per maggiori chiarimenti si veda Claudio Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, Monduzzi Editore, Bologna, 1995, pagina 385 e seguenti.

⁷ L'attivabilità su istanza di parte è tipica anche della giustizia economica sulla base delle disposizioni particolari della Federazione sportiva nazionale di riferimento.

- Il giudice sportivo ha giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti di natura disciplinare, infatti il D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, all'art 2 rubricato *Autonomia dell'ordinamento sportivo* stabilisce che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
- Il giudice sportivo ha giurisdizione esclusiva per tutto i procedimenti tecnici, infatti il D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, all'art 2 stabilisce chiaramente che viene riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive.
- Il giudice sportivo avrà competenza anche nelle vertenze di natura economica nei casi in cui vi sia la presenza di una clausola arbitrale che attribuisca al giudice sportivo la relativa giurisdizione e questo perché il legislatore ha attribuito la competenza a decidere sui rapporti di ordine patrimoniale al giudice ordinario, infatti l'art. 3 sempre del D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 specifica che, *esauriti i gradi della giurisdizione sportiva, e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive "non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2", è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.* L'articolo in questione affermando che rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società associazioni ed atleti, sottolinea tuttavia che non viene attribuita ad esso una giurisdizione esclusiva e che rimane appunto ferma la disciplina precedente⁸, secondo la quale nei rapporti patrimoniali la giurisdizione è sempre del giudice ordinario tranne nei casi in cui le parti, ove si tratti di diritti disponibili, vogliono deferirla ad un arbitro.

La seconda condizione è la competenza del giudice all'interno dell'ordinamento sportivo, in quanto l'ordinamento giuridico dello sport è costituito da vari organi di giustizia Federale con varie competenze, per cui la domanda dovrà essere proposta nei confronti dell'organo di giustizia Federale competente⁹.

La terza e la quarta condizione si possono annoverare come la legittimazione e l'interesse ad agire; nel senso che il soggetto deve porre in essere una domanda nella quale riconosca la titolarità di un diritto (la legittimazione ad agire) che ritiene essere stato leso (interesse ad agire) chiedendo quindi soddisfazione al giudice. Può sembrare banale, ma in base all'art. 100 del c.p.c. per adire la giustizia ordinaria ed anche sportiva, l'ordinamento presuppone che il soggetto debba essere titolare di un diritto che ritiene essere leso¹⁰.

⁸ Le parole del legislatore non sembrano denotare tanto la volontà di attribuire una giurisdizione esclusiva al giudice ordinario, ma quanto di ribadire un'impostazione già esistente; le sue parole sono infatti *e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti* non facendo alcuna allusione ad una costituenda giurisdizione esclusiva al giudice ordinario.

⁹ Se si tratta di far valere una presunta violazione circa l'esecuzione di una competizione sportiva si dovrà proporre reclamo nei confronti del Giudice unico sportivo o comunque all'organo considerato esser competente secondo i regolamenti delle varie Federazioni sportive nazionali.

¹⁰ Questo principio parte dalla considerazione che nell'ambito dei diritti dispositivi spetta al loro titolare far valere una loro lesione in giudizio. Ad esempio se il proprietario di un fondo subisce delle molestie da un suo vicino che continuamente pone in essere delle azioni che cagionano danno al suo fondo, sarà lui a dover agire in giudizio per chiedere al giudice che gli imponga di smettere e gli faccia pagare l'eventuale risarcimento del danno. Infatti altre persone non hanno nessuna legittimazione a porre questa domanda poiché non sono titolari del diritto di proprietà del fondo che abilita all'azione, per cui un'eventuale domanda sarebbe assolutamente carente di una condizione ritenuta indispensabile per azionare il diritto e quindi rigettata con sentenza di rito per assenza di legittimazione ad agire.

In altre parole il giudice si deve pronunciare sulla domanda solo se chi fa l'istanza ha titolo ed interesse per proporla, in quanto se accadesse che la domanda venisse proposta da un soggetto che non abbia titolo od interesse per proporla, il giudice non potrebbe entrare nel merito della vertenza e dovrebbe rigettare la domanda per carenza di interesse ovvero di legittimazione ad agire.

Le Carte Federali

Compito della giustizia sportiva è quello di garantire che nell'ambito dell'ordinamento giuridico sportivo vengano rispettate le prescrizioni che regolano non solo lo svolgimento delle attività sportive, ma anche i comportamenti che devono essere seguiti dai soggetti dell'ordinamento che sono delineati negli statuti e nei vari regolamenti federali.

In ogni Federazione sono infatti presenti una serie di regolamenti che disciplinano la vita organizzativa e sportiva della Federazione e che devono essere osservati da tutti coloro che fanno parte dell'ordinamento sportivo. L'insieme di questi regolamenti è solitamente denominato "Carte Federali"; **queste Carte danno appunto vita ad una vasta articolazione di rapporti sia tra affiliati che tra affiliati e Federazioni, sia per quanto attiene alla disciplina di gioco, sia per quanto attiene alle prescrizioni comportamentali che i tesserati sono tenuti ad osservare.**

In virtù degli articolati rapporti che si vengono a costituire tra i soggetti che compongono l'ordinamento sportivo, esistono vari tipi di giustizia sportiva, ovvero dei procedimenti di giustizia a seconda del tipo di controversia che deve essere decisa.

Nelle Carte federali si possono riconoscere quattro forme di giustizia sportiva¹¹, (anche se sostanzialmente quelle rilevanti possono tranquillamente essere considerate solo due, e questo non solo per il grado di importanza loro attribuita, ma anche ai fini pratico operativi) in quanto ciascuna di esse tutela un differente bene giuridico attraverso una speciale procedura di riferimento.

I quattro tipi di giustizia sportiva sono: la giustizia di tipo tecnico, la giustizia di tipo disciplinare, la giustizia di tipo economico e la giustizia di tipo amministrativo.

La giustizia di tipo tecnico

La giustizia di tipo tecnico si occupa dell'attività sportiva in senso stretto, ossia dell'attività di gioco e di tutto quello che concerne l'organizzazione e la regolarità della competizione sportiva; sul punto Luiso rileva infatti che *"è la gara che interessa sia all'uomo della strada, sia ai componenti degli organi federali di giustizia. Proprio per questa sua centralità, l'attività ludica si pone come ossatura, come nucleo intorno a cui si sviluppa, e su cui si poggia, l'organizzazione sportiva"*.

La giustizia tecnica nasce dall'esigenza di accertare che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse vi partecipino solo i soggetti abilitati secondo le regole imposte dalla Federazione. Dal punto di vista sostanziale l'oggetto della giustizia tecnica concerne l'ammissione degli atleti alle competizioni, il rispetto delle regole della competizione sportiva, nonché ove prevista, l'omologazione della stessa competizione¹².

Questa forma di giustizia viene gestita attraverso un ricorso, tecnicamente chiamato "reclamo", presentato solitamente da un soggetto avente un interesse rilevante, che ritiene sia stata commessa un'irregolarità nello svolgimento della competizione sportiva. Il soggetto che propone reclamo, come appena rilevato, deve essere titolare di un interesse rilevante e sul punto la giurisprudenza sportiva è sempre stata uniforme. In alcuni regolamenti di giustizia si specifica proprio che i reclami devono essere sorretti dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale¹³. La giurisprudenza sportiva ha per altro sempre sottolineato che quando il reclamo viene presentato in

¹¹ M. Sanino, *op. cit.*, pag. 456 e succ. F.P. Luiso, *op. cit.*, pag.34 e succ.

¹² Vedi anche F. Luiso, *Giustizia sportiva*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Utet Torino, 1993, vol. IX, pag. 228.

¹³ Vedi art. 19 del regolamento giurisdizionale della FIPAV.

ordine allo svolgimento di una competizione sportiva i titolari di interesse diretto sono solo i soggetti che hanno partecipato alla gara stessa.

Il potere di proporre reclamo per certe Federazioni viene attribuito anche ad alcuni organi federali, i quali quindi, anche se la squadra titolare dell'interesse non ha proposto reclamo, hanno la facoltà di proporlo. Si tratta in questo caso di una sorta di legittimazione straordinaria all'azione¹⁴.

Il procedimento di tipo tecnico si caratterizza inoltre per gli stretti limiti di tempo in cui è ammissibile ricorrere al reclamo contro la ritenuta violazione. A titolo di esempio si riportano alcune indicazioni previste da alcuni regolamenti di giustizia; l'art. 22 del regolamento di giustizia della FISS stabilisce *che il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo fax all'ufficio del giudice unico entro le 24 ore del giorno successivo a quello nel quale la gara è terminata*; l'art. 67 del regolamento giurisdizionale della FIPAV dispone *che il reclamo si propone a pena di inammissibilità, entro le 24 ore del giorno feriale immediatamente successivo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice esemplare...*; dello stesso tenore anche l'art. 24 del codice di giustizia della FIGC che prevede che il reclamo debba essere presentato entro le 24 del giorno successivo a quello della competizione sportiva.

Importante è comunque ricordare che nell'ambito della controversia di tipo tecnico i soggetti che hanno interesse a proporre reclamo sono sempre ed esclusivamente i titolari di interesse diretto che coincidono soltanto con le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato¹⁵.

Solitamente il procedimento di tipo tecnico viene instaurato presso il Giudice Unico Federale al quale le Federazioni sportive attribuiscono la relativa competenza a giudicare. Avverso le decisioni dello stesso è comunque prevista la possibilità di proporre appello ad un secondo organo di giustizia che generalmente coincide con la Commissione di Giustizia Federale¹⁶ che tra le sue competenze annovera anche quella di giudice di appello avverso le decisioni prese dal giudice unico.

Da rilevare inoltre che **per quanto attiene alla giustizia di tipo tecnico, ossia all'accertamento delle regole del gioco, la giurisdizione è sempre ed esclusivamente dell'ordinamento sportivo** e precisante del Giudice Unico Federale; questa soluzione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite con la sentenza n. 4399 del 26 ottobre 1989 che ha stabilito che *le decisioni prese dagli organi di giustizia sportiva di una Federazione riconosciuta dal CONI, in sede di verifica della regolarità di una competizione sportiva ed in applicazione delle norme tecniche che determinano il risultato della competizione stessa, non portano a lesione alcuna tanto di diritti soggettivi quanto di interessi legittimi: deve pertanto affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda tendente ad ottenere un sindacato su tali decisioni*.

Prima di questa pronuncia vi sono stati comunque dei casi nei quali la giustizia ordinaria ha ritenuto di essere competente a conoscere delle controversie che avessero natura tecnica, anche se la parte ricorrente non coincideva con un soggetto del mondo dello sport. Nel caso di specie un soggetto aveva adito il giudice ordinario per chiedere l'annullamento di una partita di campionato di calcio, in quanto a suo dire la partita era durata meno del tempo regolamentare. Nel giudizio si era costituito anche il CONI rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere della validità o meno di una competizione sportiva, tuttavia, non solo il giudice confermò la sua competenza a decidere, sottolineando che la giustizia ordinaria operava su di un piano diverso

¹⁴ Un esempio si può trarre dalla FIGC ove all'art. 24 comma IX del Codice di Giustizia si prevede che il reclamo possa essere instaurato su istanza di parte ovvero d'ufficio. L'art. 22 comma VI stabilisce addirittura che l'instaurazione del giudizio avviene d'ufficio, mentre il comma VII prevede la possibilità di instaurare il reclamo anche su istanza di parte.

¹⁵ Vedi art. 29 del Codice di Giustizia della FIGC; vedi anche art. 26 comma III del regolamento di giustizia della FISS che stabilisce che quando si inoltra un reclamo in ordine allo svolgimento delle gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione.

¹⁶ Viene sempre ammessa la possibilità di proporre appello avverso una decisione del giudice unico Federale, tuttavia non è sempre detto che l'organo di appello sia la Commissione Federale, perché in base ad un principio di autonoma organizzazione della giustizia sportiva, per certe Federazioni ad esempio potrebbe essere la Commissione d'appello Federale, come nella FIPAV, ove la Commissione d'Appello Federale è chiamata a decidere in seconda istanza sulle decisioni prese dal Giudice Unico Federale (art. 3 del regolamento giurisdizionale).

rispetto quello della giustizia sportiva, ma venne a sentenza¹⁷, respingendo la richiesta poiché il ricorrente non aveva dato prova delle sue affermazioni. Questo significa che il giudice ordinario, laddove il ricorrente avesse dimostrato che la partita fosse durata meno del tempo regolamentare, avrebbe certamente annullato la stessa.

La giurisdizione esclusiva dell'ordinamento sportivo per quanto concerne i procedimenti di giustizia di tipo tecnico è stata ora consacrata con il D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, convertito in legge dall'art. 1 della legge di conversione n. 280 del 17 ottobre 2003 che all'art 2 stabilisce chiaramente che viene riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive.

Ne consegue che il Giudice sportivo sarà l'unico organo di giustizia competente a decidere sulle controversie di specie, dovendo qualsiasi altro giudice adito dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione.

La giustizia di tipo disciplinare

La giustizia di tipo disciplinare si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole che lo caratterizzano con la consapevolezza che in caso di violazione delle stesse sarà loro applicata una sanzione disciplinare proporzionale alla gravità della violazione commessa. Perciò il processo disciplinare, che per le sue caratteristiche si avvicina molto al processo penale statale, presuppone sempre la violazione di una norma disciplinare alla quale è correlata l'applicazione di una sanzione.

D'altra parte la forza di un ordinamento giuridico si fonda sulla capacità di imporre delle regole e di preconstituire i mezzi e gli strumenti per farle rispettare; nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ove tutti i soggetti che ne fanno parte lo decidono mediante un atto spontaneo di volontà, non si potrà garantire l'applicazione della sanzione con la forza ovvero con l'esecuzione d'ufficio della stessa, ma quanto meno si potrà, come *extrema ratio* decidere di espellere il soggetto dall'ordinamento. In altre parole, se un soggetto non segue le regole dell'ordinamento sportivo e non riconosce la cogenza delle decisioni dell'organo di giustizia, verrà escluso dallo stesso.

Un particolare tipo di illecito disciplinare è costituito dall'illecito sportivo, il quale data la sua rilevanza, trova sempre una specifica regolamentazione nell'ambito di ciascuna Federazione. Questo tipo di illecito va a sanzionare tutti coloro che compiano o consentano che altri a loro nome o nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una competizione sportiva, ovvero assicurino a chiunque un vantaggio agonistico¹⁸.

La procedura relativa alla giustizia disciplinare si avvicina molto al procedimento penale dell'ordinamento statale e si caratterizza per un'azione posta in essere da un organo competente che si identifica nel Procuratore Federale¹⁹, che ha il compito di esercitare l'azione disciplinare circa eventuali azioni che si ritengono essere state poste in violazione di norme federali.

Una volta istruito il procedimento disciplinare la decisione sarà poi presa dall'organo giudicante che di solito coincide con la Commissione di Giustizia Federale alla cui decisione, in base al principio del doppio grado di giurisdizione, è comunque possibile proporre appello alla Corte di Appello Federale (CAF).

¹⁷ Tribunale di Rovigo, 11 settembre 1948, in *Rivista Diritto dello Sport*, 1949, pag. 101.

¹⁸ L'illecito sportivo costituisce quindi un illecito che ha come oggetto quello dell'alterazione di un risultato di una competizione sportiva.

¹⁹ Organo di giustizia al quale compete promuovere l'azione disciplinare è previsto e disciplinato nei vari regolamenti di giustizia delle diverse Federazioni: vedi l'art. 23 del regolamento di giustizia della FISS, l'art. 13 del regolamento giurisdizionale della FIPAV, l'art. 68 del regolamento di giustizia della FIT ecc.

Il procedimento di giustizia disciplinare si caratterizza per il fatto che, a differenza del procedimento penale statale, non sia improntato sul principio del *nullum crimen sine lege*, ossia sul principio in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questa riflessione nasce dalla considerazione che nell'ordinamento sportivo i regolamenti federali non stabiliscono una precisa correlazione tra un comportamento ritenuto illecito e una determinata sanzione, ma spesso, a fronte di una norma incriminatrice, i regolamenti forniscono una pluralità di sanzioni applicabili, rimettendo quindi al giudice il tipo di sanzione da applicare in base ad un suo equo apprezzamento²⁰.

A ciò si aggiunga che i regolamenti di giustizia Federale impongono sempre ai soggetti dell'ordinamento di osservare un comportamento leale e corretto in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale, con la conseguenza che anche in questo caso si tratterebbe di una disposizione troppo generica che nella dinamica sociale potrebbe acquisire delle diverse sfumature non permettendo una corretta individuazione della fattispecie punibile.

Per chiarire meglio questo punto è opportuno partire da un regolamento di giustizia Federale: il titolo III del regolamento di giustizia della FISD è dedicato alle sanzioni disciplinari e stabilisce che il giudice, applica discrezionalmente le sanzioni previste nel titolo III nei limiti fissati dal regolamento e tenendo conto delle circostanze attenuanti ed aggravanti eventualmente presenti, motivando il suo provvedimento.

L'art. 9 del titolo III del regolamento di giustizia della FISD prevede una serie di sanzioni a carico dei tesserati, dalla più tenue dell'ammonizione, per giungere alla più gravosa della radiazione dall'ordinamento. Si tratta dunque di un elenco di sanzioni dal quale il giudice dovrà attingere in relazione alla gravità del fatto commesso dal soggetto²¹.

Diverso sarebbe se il regolamento prevedesse che: *“in caso di illecito sportivo l'autore della violazione è punito con la sospensione da qualunque attività per un periodo di sei mesi”*; in questo caso avremmo una correlazione tra un comportamento illecito ed una sanzione precisa da irrogare, ossia la presenza di una condotta punibile e la corrispondente sanzione da applicare.

Questa associazione è tipica dell'ordinamento statale in quanto rispettosa del più ampio principio democratico secondo il quale è solo alla legge, che promana per volontà del popolo²², che spetta individuare i comportamenti penalmente rilevanti ed anche le relative sanzioni da applicare.

La giustizia disciplinare riguarda non solo le persone fisiche ma anche le società²³ in quanto anche queste sono sempre tenute all'osservanza delle norme federali nonché al rispetto dei principi di lealtà e correttezza; per quanto concerne le società, la responsabilità viene sempre correlata alla responsabilità dei dirigenti della stessa nel senso che le società rispondono dell'operato dei loro

²⁰ Nell'ordinamento statale, in base al principio costituzionale dell'art. 25 secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, al giudice compete solo la decisione sulla colpevolezza e sulla quantità di pena da applicare in considerazione dei fatti di causa; non compete certamente la scelta del tipo di sanzione da applicare, poichè se così fosse non sarebbe rispettato il principio di legalità secondo il quale la legge deve individuare il comportamento punibile e la relativa sanzione.

Tale principio sarebbe violato se la legge si limitasse solo ad indicare il tipo di comportamento punibile, lasciando al giudice la decisione su come punire il colpevole.

Nell'ordinamento sportivo siamo in presenza di questa dissociazione in quanto la Federazione individua il comportamento punibile con la sanzione disciplinare, lasciando agli organi di giustizia la tipologia della sanzione da applicare in relazione alla gravità della violazione stessa.

²¹ Questo perché non esiste un'associazione tra un comportamento illecito e l'applicazione di una relativa sanzione, in quanto spetta al giudice scegliere il tipo di sanzione da applicare tra quelle previste nell'elenco dell'art. 9.

²² Infatti il parlamento che è l'organo deputato alla formazione delle leggi è l'espressione del popolo, in quanto costituito dai suoi rappresentanti.

²³ Le società ed in genere tutte le persone giuridiche non sono mai state assoggettate alle sanzioni di natura penale, in quanto la responsabilità penale è personale, nel senso che è sempre una persona che viola la norma di legge e non un ente astratto il quale decide e agisce solo ed esclusivamente per il mezzo di persone fisiche. Questa forma di irresponsabilità delle persone giuridiche è sempre stata riconosciuta anche in tempi meno recenti in virtù del principio *societas delinquere non potest*. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è stata invece introdotta una nuova normativa **relativa alle** misure interdittive della capacità a contrarre non solo delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche.

dirigenti ai sensi delle norme federali. A ben vedere il regime di responsabilità delle società è variegato poiché queste possono rispondere direttamente dell'operato dei loro dirigenti, quando l'illecito sia stato commesso appunto da un dirigente della società, ovvero anche oggettivamente²⁴ nelle ipotesi espressamente previste dai regolamenti federali.

La giustizia di tipo economico

La giustizia di tipo economico presuppone che sia insorta una controversia di tipo economico tra un tesserato ed una Federazione sportiva.

Come autorevolmente rilevato²⁵ **la giustizia di tipo economico trova la sua ragion d'essere nell'affermarsi del professionismo e quindi nella concreta possibilità che possano sorgere dei contrasti tra tesserati e rispettive Federazioni**; questi contrasti potrebbero sorgere in quanto l'atleta, rispetto la Federazione, si pone in una posizione di contrapposizione nell'ambito di un rapporto di natura giuridica che vede da un lato un atleta, che gareggia in cambio di un compenso e dall'altro la Federazione. Non dimentichiamo infatti che l'atleta professionista è colui che trae i mezzi del proprio sostentamento dalla pratica sportiva²⁶.

A differenza della giustizia tecnica e disciplinare, che è presente in ogni Federazione, la giustizia di tipo economico è presente solo in alcune Federazioni con l'ulteriore precisazione che spesso, le controversie di questo tipo non sono devolute agli organi di giustizia ordinari, ma a dei collegi arbitrali che non fanno parte degli organi di giustizia sportiva ordinari e che vengono costituiti per la singola vertenza per poi essere successivamente sciolti.

La ragione di questa impostazione istituzionale si fonda sulla considerazione che affidare le controversie tra tesserati e Federazioni ad organi di giustizia che sono nominati dalla Federazione comporta quanto meno un conflitto di interesse non trascurabile, poiché appare evidente che l'organo giudicante risulta essere espressione di un'unica parte contendente, con presunta violazione del principio di imparzialità dell'organo giudicante.

La giustizia di tipo amministrativo

La giustizia di tipo amministrativo è tradizionalmente una giustizia di tipo residuale e riguarda provvedimenti assunti dal CONI o dalle Federazioni sportive nell'ambito del loro potere di organizzazione. Trattandosi di atti amministrativi un'eventuale tutela sarebbe per altro di competenza esclusiva del giudice amministrativo in quanto allorquando si sia in presenza di posizione giuridica qualificata come interesse legittimo la giurisdizione del giudice sportivo viene meno, lasciando il posto a quella del giudice amministrativo.

Il vincolo di giustizia

In ogni Federazione sportiva nazionale è sempre presente una disposizione che mira a salvaguardare l'autonomia dell'ordinamento sportivo da ingerenze esterne.

²⁴ La responsabilità oggettiva è una forma di responsabilità nella quale l'imputabilità prescinde dalla sussistenza di una colpa dell'agente, in quanto rileva solamente il nesso causale tra il soggetto agente e il danno cagionato.

²⁵ F. Luiso, *Dig. Disc.Priv., op. cit.* pag. 226.

²⁶ L'art. 2 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 stabilisce che: *sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi, ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.*

Questa disposizione nasce dalla volontà di garantire che la vita dell'ordinamento sportivo venga gestita nel suo interno su base autonoma attraverso la predisposizione di norme che la regolano e di organi di giustizia che ne salvaguardino l'applicazione e l'osservanza.

Questa norma impone ai tesserati, alle società ovvero a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento sportivo di osservare le norme federali e di accettare le decisioni degli organi di giustizia Federale.

Come già rilevato l'appartenenza all'ordinamento sportivo è frutto di una decisione spontanea, in quanto trattasi nella specie di un ordinamento a partecipazione facoltativa e non obbligatoria, con l'inevitabile conseguenza che chi decide di farvi parte avrà l'onere di seguire ed accettare le regole ivi presenti, poichè in caso contrario potrà recedere ovvero essere espulso.

Ciò premesso, l'ordinamento sportivo ha comunque predisposto degli organi di giustizia laddove tutti gli interessati hanno il diritto di rivolgersi nel caso in cui ritengano sia stata presa una decisione ingiusta od illegittima; questo potrà avvenire utilizzando una delle procedure su esposte a seconda del tipo di violazione che si intende rilevare in sede giurisdizionale²⁷.

Questo secondo aspetto è particolarmente importante perché ci fa comprendere come l'ordinamento sportivo mira a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere nel suo ambito attraverso organi dallo stesso precostituiti, in modo tale che non vi siano delle ingerenze esterne in particolar modo da parte della giustizia dell'ordinamento statale.

L'ordinamento sportivo a ben vedere non attribuisce ai soggetti tanto un diritto di avvalersi degli organi di giustizia sportiva, quanto un diritto-dovere, nel senso che, in base al principio del diritto di difesa chiunque vi abbia interesse potrà chiedere soddisfazione, ma questa istanza dovrà essere esclusivamente riferita agli organi di giustizia sportiva²⁸. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali si impone quindi di adire il giudice sportivo per dirimere le controversie che possano sorgere nell'ambito dell'ordinamento sportivo a pena di espulsione dallo stesso ordinamento; questo fenomeno è meglio conosciuto come vincolo di giustizia, secondo il quale chi decide di far parte dell'ordinamento sportivo deve seguirne le regole, accettarne le decisioni, ed adire in caso di controversia solo ed esclusivamente gli organi di giustizia sportiva.

Durante l'arco dello scorso cinquantennio, non possiamo certo affermare che questa volontà dell'ordinamento sportivo di cercare di ridurre al minimo le ingerenze provenienti dall'esterno abbia avuto, nella realtà una grande affermazione e questo perché la giustizia ordinaria ha sempre cercato con forza di ingerirsi nel fenomeno sportivo, specialmente per quanto attiene alle controversie di ordine disciplinare ed economico, posto che, dalla sentenza Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 4399 del 26 ottobre 1989 è stato finalmente stabilito che per quanto attiene alla giustizia di tipo tecnico le decisioni prese dagli organi di giustizia sportiva di una Federazione riconosciuta dal CONI, in sede di verifica della regolarità di una competizione sportiva ed in applicazione delle norme tecniche che determinano il risultato della competizione stessa, non portano a nessuna lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi con la conseguenza che la giurisdizione è sempre ed esclusivamente dell'ordinamento sportivo e precisante del Giudice Unico Federale.

Per quanto attiene alla giustizia disciplinare ed economica la situazione è molto più complessa e deve essere necessariamente trattata separatamente

²⁷ Se si vuole contestare ad esempio la regolarità di un evento sportivo si potrà adire il Giudice Unico Federale.

²⁸ Vedi come esempio l'art. 6 del regolamento di Giustizia della FMI "Gli affiliati ed i tesserati che, senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio federale, si rivolgono all'autorità giudiziaria per fatti derivanti o connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla federazione, sono puniti con sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione" e l'art. 25 del regolamento di giustizia della FIS "Gli Affiliati ed i Tesserati che, senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, si rivolgono ad altra autorità per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti a termini di Statuto".

La giustizia disciplinare

Per comprendere la problematica della giustizia disciplinare è opportuno trattare l'argomento da un punto di vista storico antecedente al D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, relativo al "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -CONI- a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e risalente alla legge n. 426 del 6 febbraio 1942 istitutiva del CONI.

Questa legge aveva attribuito al CONI la qualifica di ente pubblico con la funzione di organizzare e potenziare lo sport nazionale; il CONI veniva addirittura annoverato dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975 tra gli enti pubblici necessari dell'ordinamento statale.

Per quanto attiene invece alle Federazioni sportive nazionali la giurisprudenza ordinaria ha sempre posto l'accento sulla considerazione che queste, *pur avendo natura prevalentemente di soggetti privati, partecipano tuttavia della natura pubblica del CONI, perché di questo sono organi, secondo il testuale disposto dell'art. 5 della legge n. 426 16 febbraio 1942 e dell'art. 2 del d.p.r. n. 530 del 2 agosto 1974 ed inoltre perché la natura pubblicistica è rivelata dall'emanazione di norme regolamentari che, in quanto hanno un particolare contenuto organizzatorio, tendono ad un fine coincidente con quello istituzionale del CONI*²⁹.

Proprio in ragione di questa sorta di pubblicizzazione le Federazioni sportive nazionali sono state ritenute dalla giurisprudenza prevalente come organi del CONI ed i loro regolamenti sono sempre stati considerati come degli atti normativi e quindi fonti del diritto che assolvevano a scopi organizzativi e contribuivano alla valorizzazione non solo dell'ordinamento sportivo ma anche di quello statale.

In sede operativa ne è conseguito che i provvedimenti posti in essere da un organo della Federazione venivano equiparati ai provvedimenti amministrativi emananti dagli enti pubblici e come tali, soggetti all'impugnazione davanti al giudice amministrativo statale³⁰ e questo a prescindere dal vincolo di giustizia Federale. Sul punto la giurisprudenza ha infatti rilevato che il vincolo di giustizia non può trovare applicazione per la tutela degli interessi legittimi i quali in considerazione del loro legame con il pubblico interesse, non possono costituire oggetto di rinuncia preventiva e generalizzata da parte dei consociati. Il Consiglio di Stato³¹ ha stabilito che "*il vincolo di giustizia sottrae alla giurisdizione dei giudici dello Stato solo l'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento statale, nonché l'ambito dei diritti disponibili; gli interessi legittimi, invece, devono essere tutelati innanzi al giudice amministrativo, poiché essi, a causa del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico e in forza dei principi sanciti dall'art. 113 della Costituzione, sono in suscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale*".

La natura pubblicistica delle Federazioni è stata desunta anche dall'atto del tesseramento che parte della dottrina³² qualifica come provvedimento amministrativo di ammissione³³ che conferisce un particolare status soggettivo all'aderente.

Un orientamento giurisprudenziale aveva per altro distinto a seconda del tipo di provvedimento che veniva posto in essere dalla Federazione, infatti si distingueva tra provvedimenti lesivi di un interesse legittimo³⁴, la cui tutela era attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo statale,

²⁹ Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 4399 del 26 ottobre 1989. Sulla base di questa impostazione concettuale sempre la giurisprudenza ha rilevato che *i detti provvedimenti amministrativi o giurisdizionali possono essere impugnati davanti al giudice ordinario o davanti al giudice amministrativo, a seconda che, in modo effettivo, concernano diritti soggettivi o interessi legittimi.*

³⁰ La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ogniqualvolta ci si trovi nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un interesse legittimo che coincide in massima semplificazione con la posizione in cui si trova il soggetto a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un soggetto pubblico

³¹ Consiglio di Stato, sez. VI del 30 settembre 1995, n. 1050, in *Giustizia Civile*, 1996, Tomo I, pag. 577.

³² M. Sanino, *op. cit.* pag. 468/469.

³³ L. Mazzarolli, *Diritto Amministrativo*, Monduzzi Editore, Bologna, 1998, vol. II, pag. 1503.

³⁴ Tra i provvedimenti che la giurisprudenza riteneva di competenza del giudice amministrativo statale sono da annoverare la revoca dell'affiliazione delle società sportive ovvero l'espulsione di persone fisiche dalla Federazione; i

ed i provvedimenti che invece non erano in grado di interrompere o modificare sostanzialmente e giuridicamente il rapporto intercorrente con la Federazione poichè rimanevano nel ristretto ambito del fenomeno sportivo. Si trattava naturalmente di una distinzione molto complessa ed articolata anche se spesso contraddittoria e giustificata più che altro dalla volontà di ingerirsi con forza nell'ambito del fenomeno sportivo non riconoscendo come efficaci le statuizioni poste in essere dai competenti organi di giustizia sportiva. Questo modo di procedere per altro vanificava tutto il sistema di giustizia sportiva in quanto non aveva senso preconstituire un complesso sistema di giustizia quando una parte, dopo non essere stata soddisfatta da una determinata decisione della giustizia sportiva, aveva comunque la possibilità di adire un altro giudice che sperava gli potesse attribuire la ragione negatagli da altro giudice.

A ben vedere le disquisizioni sulla tematica per quanto possano rivestire un rilevante interesse storico giuridico sono in realtà tutte superate dal D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, convertito in legge dall'art. 1 della legge di conversione n. 280 del 17 ottobre 2003 che all'art 2 rubricato *Autonomia dell'ordinamento sportivo* stabilisce il principio secondo il quale è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Ne consegue che **nell'attuale contesto normativo il giudice competente a decidere sulle controversie di ordine disciplinare è solo ed esclusivamente il giudice sportivo**; sul punto il comma II dell'art 2 del D.L.n. 220/2003 prevede espressamente che nelle materie di cui al I comma, le società, gli affiliati ed i tesserati, hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali, gli organi di giustizia sportiva. Il legislatore nazionale ha dunque attribuito una piena autonomia all'ordinamento sportivo riconoscendo esclusivamente competente l'organo di giustizia sportiva, con la particolarità che il vincolo di giustizia non deriva da una disposizione Federale o dalla sottoscrizione di un modulo, ma viene imposto direttamente dalla legge nazionale.

Posto che rientra nella giurisdizione del giudice sportivo la pronuncia sulle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, spetterà sempre a lui decidere in merito all'eventuale provvedimento di radiazione dall'ordinamento sportivo in caso di grave violazione delle norme federali, senza per altro la possibilità che la sua decisione possa essere poi successivamente impugnata innanzi al giudice amministrativo statale. Infatti il legislatore all'art. 3 sempre del D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 specifica che, *esauriti i gradi della giurisdizione sportiva, e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive "non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2", è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*. In altre parole il legislatore ha voluto chiarire che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo³⁵ tutte le controversie diverse da quelle riservate agli organi di giustizia sportiva e che attengono: alle vertenze aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (c.d. giustizia tecnica), nonché alle vertenze aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni Disciplinari sportive (c.d. giustizia disciplinare).

Questa soluzione interpretativa si desume non solo dallo spirito del legislatore, intervenuto per delineare un confine tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, che da anni non era certo e che creava non pochi disagi, ma anche dalle parole che sono state utilizzate dallo stesso. Si dice che

provvedimenti che infliggevano le sanzioni di sospensione temporanea dalla carica di consigliere Federale, nonché le controversie circa l'iscrizione di una squadra al campionato di competenza.

³⁵ Con eccezione delle controversie sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

“ogni altra controversia”, sarà devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo stando a significare che si tratta non solo di una norma di chiusura, ma anche che quelle indicate non vengono assolutamente ricomprese, come espressamente specificato con le parole, *ogni altra controversia ...non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2.*

L'importanza di questo Decreto legge 220/2003 è non solo di aver fatto chiarezza, ma altresì di aver restituito all'ordinamento sportivo quella prerogativa di autonomia nella gestione della giustizia che da tempo mancava e che non aveva ragione di appartenere all'ordinamento statale, poiché non solo nell'ordinamento sportivo esistono degli organi a ciò preposti, ma si tratta altresì di organi che costituiscono e salvaguardano i principi che sorreggono il mondo dello sport, condividendone ansie ed aspirazioni quotidiane.

La giustizia economica

Per quanto attiene alla giustizia economica e nell'ambito di una ricostruzione storica antecedente al D.L.n. 220 del 19 agosto 2003, si deve dare atto di una duplice scuola di pensiero in quanto da una parte v'è chi sostiene che l'intera giustizia sportiva sia la manifestazione di un potere di tipo pubblicistico, con la conseguenza che non solo il CONI è un ente pubblico, ma che sono enti pubblici anche le Federazioni sportive nazionali in qualità di organi del CONI e dall'altra v'è chi sostiene la tesi della natura privatistica del sistema della giustizia sportiva.

Questa seconda teoria sembra essenzialmente preferibile poiché non solo il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, “*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -CONI- a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, specifica che le Federazioni sono soggetti di diritto privato, ma altresì perché l'ordinamento sportivo è un ordinamento di natura volontaria, ove gli associati seguono delle regole di un sistema che riconoscono come valide ed operative; laddove infatti qualcuno non condividesse i principi e le regole dell'ordinamento sportivo potrebbe tranquillamente ottenere l'esonero dallo stesso.

Questo ordinamento seppur volontario possiede tuttavia delle norme federali che devono essere osservate ed una delle prime regole è quella che prevede la necessità di dirimere le controversie tra soggetti dell'ordinamento sportivo all'interno dello stesso e per il tramite degli organi a ciò preposti. Questa regola si fonda sul principio di autonomia e di non interferenza del mondo esterno nei riguardi dell'ordinamento sportivo. Per garantire questa autonomia l'ordinamento sportivo ha cercato di utilizzare lo strumento della c.d. clausola compromissoria³⁶.

Questa clausola che solitamente viene fatta sottoscrivere all'atto del tesseramento prevede espressamente che il soggetto sottoscrittore debba rivolgersi per un'eventuale controversia solo ed esclusivamente agli organi di giustizia sportiva.

L'apposizione della clausola compromissoria sta ad indicare che le liti che potranno insorgere tra tesserato e Federazione e nascenti dal rapporto che viene ad instaurarsi con il tesseramento dovranno essere decise attraverso l'istituto dell'arbitrato.

L'arbitrato è un istituto disciplinato dal c.p.c. secondo il quale le parti, nell'ambito dei diritti disponibili, hanno la facoltà di attribuire ad un soggetto terzo il potere di decidere della loro controversia. Questo soggetto terzo non sarà un magistrato dell'ordinamento giudiziario, ma un soggetto estraneo al quale le parti, per competenza, preparazione e fiducia attribuiscono questo potere poiché sono sicure che questi sarà in grado di decidere con accuratezza e professionalità.

Affinché l'arbitrato possa essere utilizzato è necessario che la controversia che deve essere giudicata abbia come oggetto dei diritti disponibili e quindi di natura economica.

³⁶ Con questa clausola le parti rilevano che nel caso in cui insorga tra di loro una controversia, esse non adiranno la giustizia statale ordinaria, poiché con questa clausola hanno attribuito la relativa risoluzione ad un soggetto terzo chiamato arbitro. Si tratta di una forma di giustizia privata disciplinata dal c.p.c. che i privati possono decidere di utilizzare per le controversie aventi ad oggetto i loro diritti di credito a contenuto patrimoniale.

Esistono due tipi di arbitrato: l'arbitrato rituale e quello irrituale.

La differenza sostanziale è data dal fatto che nell'arbitrato rituale l'arbitro risolve la controversia con un provvedimento che una volta ricevuto l'*exequatur* da parte del giudice statale ordinario³⁷, è paragonabile ad una sentenza vera e propria con efficacia esecutiva, mentre nell'arbitrato irrituale o libero, l'arbitro è considerato un amichevole compositore della controversia che non pone in essere un atto di natura giurisdizionale, ma di natura negoziale, poiché questi compone la controversia per il tramite di un negozio giuridico che sia in grado di risolvere la vertenza a vantaggio dell'una o dell'altra parte. Con l'arbitrato irrituale è come se le parti avessero sin da subito stipulato un certo accordo negoziale, ma il cui contenuto viene fissato successivamente da un terzo arbitro³⁸.

La rilevanza dell'arbitrato è tale che in presenza di una clausola compromissoria, anche se venisse adito il giudice statale ordinario, questi, dovrebbe rigettare la stessa con sentenza di rito, poiché dovrebbe rilevare la presenza di una clausola compromissoria che attribuisce il potere di decidere non a lui ma all'arbitro.

Per cui il giudice ordinario, sia che si trovi davanti ad un arbitrato rituale o irrituale, non potrà entrare nel merito della controversia e dovrà pertanto pronunciare una sentenza di processuale di rigetto in rito.

Una questione che spesso è stata oggetto di discussione è quella relativa alla natura dell'arbitrato nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ossia se si tratti di arbitrato rituale ovvero di arbitrato irrituale. La dottrina protende per la natura irrituale dell'arbitrato e questo perché l'arbitrato rituale, ai fini della sua esecutività deve essere depositato presso il Tribunale e quindi in un certo qual modo uscire dall'ambito dell'ordinamento giuridico sportivo. Questa eventualità non piace poiché lo scopo dell'ordinamento sportivo è quello di garantire l'indipendenza dello stesso, che viene certamente meno, se per dare esecutività ad un provvedimento, devo ottenere un intervento del giudice statale ordinario. L'arbitrato irrituale invece non deve essere depositato presso il Tribunale per ottenere l'esecutività, in quanto questo lodo non acquisisce la natura di sentenza e rimane nell'ambito dell'ordinamento dello sport. Questa soluzione interpretativa è stata avallata anche dalla giurisprudenza³⁹.

L'ordinamento sportivo mira quindi a mantenere all'interno di esso la risoluzione delle sue controversie e per garantire questa forma di autonomia, nell'ambito delle vertenze di natura economica, utilizza l'istituto della clausola compromissoria. Questo potrebbe comportare che la decisione di adire la giustizia sportiva sia connaturata al fatto di aver aderito all'ordinamento sportivo e non nasca da una libera scelta. In realtà il soggetto sceglie liberamente di far parte dell'ordinamento sportivo il quale a sua volta prevede delle determinate regole che il soggetto deve osservare, tra le quali appunto quella di adire il giudice sportivo per la risoluzione di eventuali controversie di natura economica. Ne consegue che l'atto di scelta è a monte ossia nella volontà di far parte del mondo dello sport con le sue regole⁴⁰.

Questa precisazione è molto rilevante poiché nel diritto statale la clausola compromissoria è considerata una clausola vessatoria la cui efficacia viene subordinata a delle condizioni che sono indicate negli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

L'articolo 1341 c.c. dispone che le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro solo se al momento della conclusione del contratto questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Le condizioni generali di contratto appaiono come veri e propri regolamenti di fonte privata, in quanto sono destinati a regolare in modo eguale una pluralità di rapporti contrattuali; dette clausole infatti attengono all'attività svolta da certi soggetti che per contrarre reiteratamente con una pluralità di persone predispongono un determinato numero di contratti inserendo negli stessi le medesime clausole negoziali.

Proprio in virtù della loro accurata predisposizione unilaterale, l'ordinamento ha apprestato alcune garanzie nei confronti della parte cui sono destinati i loro effetti.

In primo luogo l'articolo 1341 c.c. afferma che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico

³⁷ Per attribuire efficacia esecutiva al lodo arbitrale, questo deve essere depositato presso il tribunale e ricevere il c.d. *exequatur* da parte del giudice statale ordinario. In questo modo il lodo arbitrale acquista la forza di una sentenza vera e propria. L'art. 825 del C.P.C. stabilisce che il Tribunale accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

³⁸ L'arbitrato irrituale si avvicina molto all'arbitraggio disciplinato dall'art. 1349 del codice civile, ma si distingue da questo perché nell'arbitraggio la funzione del terzo è quella di integrare il contratto e non quella di risolvere una controversia tra le parti.

³⁹ Cass. Civ. del 17 novembre 1999 n. 12728, in *Consiglio di Stato*, 1999, II pag. 479.

⁴⁰ Vedi anche Cass. Civ. sez. lav. 1 agosto 2003 n. 11751, in *Dir. E Giust.*, 34, 103.

della controparte decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Questo in termini sostanziali significa che il soggetto dovrà solo limitarsi a sottoscrivere il contratto ma altresì dovrà sottoscrivere, per accettazione, le singole clausole che abbiano un contenuto vessatorio, in quanto in caso di manca sottoscrizione queste non avranno effetto giuridico⁴¹

L'approvazione scritta delle clausole vessatorie di cui all'articolo 1341, comma 2, c.c., e 1342, comma 2, c.c., è richiesta *ad substantiam*, e può essere anche cumulativa, ossia le clausole possono essere inserite in calce al contratto, e sottoscritte per approvazione.

Alla dottrina è sempre stato difficile comprendere come la parte non predisponente dovesse rimanere vincolata dal contratto in base alla mera indicazione legislativa che essa avrebbe comunque dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il contenuto delle clausole. La stessa rileva come si tratti di una evidente eccezione rispetto al principio di cui all'articolo 1322 c.c., attinente alla libertà delle parti di formare il contenuto del contratto.

La dottrina più recente ritiene che la vincolatività derivi dalla conseguenza di una interpretazione integratrice della volontà che conduce a ritenere parte integrante del contratto tutto quello che il soggetto non predisponente avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza.

Ciò premesso ci si chiede se all'atto del tesseramento il soggetto che lo sottoscrive debba o meno accettare il contenuto di questa clausola, e di conseguenza sottoscriverla specificatamente a pena di inefficacia della stessa, in quanto la clausola compromissoria, che sposta la competenza a giudicare dal giudice statale all'arbitro, viene annoverata dall'art. 1341 II comma, tra le clausole vessatorie e quindi presuppone, ai fini della sua efficacia, una specifica sottoscrizione.

Potrebbe infatti ipotizzarsi che un soggetto voglia far parte dell'ordinamento sportivo, ma che comunque non voglia attribuire al giudice sportivo la competenza a dirimere un'eventuale controversia che possa insorgere tra lui e la relativa Federazione.

Una prima risposta a questa eventualità si poggia sul concetto stesso di ordinamento, in quanto come più volte ribadito, l'ordinamento sportivo è a partecipazione facoltativa e chi decide di farvi parte deve osservare le norme che in esso sono presenti ed operanti; da considerare inoltre che il carattere di vessatorietà della clausola compromissoria si ricollega alla natura di contratti che contengono condizioni generali predisposte unilateralmente da una delle parti laddove nel caso di specie si tratta invece di un atto di adesione ad un ordinamento sportivo costituito da norme, e da organi predisposti per farle osservare. D'altra parte l'ordinamento sportivo si pone come una struttura associativa governata da regole proprie e la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'art. 1341 II comma non trova applicazione nei contratti associativi⁴², trovando applicazione solo per quanto attiene ai contratti di tipo sinallagmatico. Ne consegue che non sarà necessaria una doppia sottoscrizione della clausola compromissoria.

Sempre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nell'art. 1341 II comma rientri solo l'ipotesi dell'arbitrato rituale e non anche quella dell'arbitrato irrituale. Questa precisazione è molto rilevante in quanto nell'ordinamento sportivo trova generalmente applicazione solo l'arbitro irrituale, con conseguente esclusione della sua natura vessatoria.

Da considerare inoltre che nei principi di Giustizia sportiva emanati dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione del 22 ottobre 2003 n. 1250 si è stabilito che *“gli statuti e i regolamenti devono prevedere che gli associati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo. In particolare con la loro richiesta di associazione o di tesseramento gli interessati accettano le clausole per arbitrato libero e irrituale, ossia tale da concludersi con decisione cui non può darsi esecuzione ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile, inserite negli statuti e nei regolamenti”*.

Con l'art. 3 sempre del D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 il legislatore ha specificato che, *esauriti i gradi della giurisdizione sportiva, e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui*

⁴¹ Naturalmente la noma nasce per tutelare chi sottoscrive i contratti formati unilateralmente dall'altra parte; chi sottoscrive deve infatti aver ben chiaro il contenuto della pattuizione negoziale che lo vincolerà per il futuro, con la conseguenza che particolari condizioni negoziali che comportano determinati oneri devono essere sottoscritti specificamente.

⁴² Vedi Cass. Civ. 9 aprile 1993, n. 4351, in *Giust. Civ. Mass.*, 1993, 652.

rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive “non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2”, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Viene posto l’accento sul fatto che debba rimanere ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. A ben vedere questa precisazione sembra voler ribadire semplicemente che per quanto attiene ai rapporti patrimoniali nulla è cambiato, nel senso che questi saranno sempre di competenza del giudice ordinario, come del resto lo era per il passato. Questo perché il legislatore non attribuisce una giurisdizione esclusiva al giudice ordinario in tema di controversie che abbiano ad oggetto i rapporti patrimoniali, ma si limita a chiarire che per questa tipologia di controversie la giurisdizione è del giudice ordinario.

Ritenere che la giurisdizione sia del giudice ordinario significa altresì che alla controversia si applichino i principi tipici della giurisdizione civilistica ivi compreso l’istituto dell’arbitrato, disciplinato dagli art. 806 e succ., del c.p.c.

Per cui, pur restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario per quanto attiene alle controversie concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, nulla impedisce che il tesserato e la Federazione, per il tramite della clausola compromissoria, possano agevolmente traslare la risoluzione della controversia nell’ambito dell’ordinamento sportivo utilizzando l’istituto dell’arbitrato irrituale.

Lo stesso legislatore ha sottolineato la concreta possibilità di attribuire la gestione delle vertenze di natura economica al giudice sportivo mediante la clausola per arbitrato irrituale presente all’atto del tesseramento, in quanto nell’art. 3 della legge 280/03, dopo aver specificato che ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ha comunque fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI, e delle Federazioni sportive.

Conclusioni in tema di giurisdizione

Giudizio disciplinare - il giudice sportivo ha giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti di natura disciplinare, infatti il D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, all’art 2 rubricato *Autonomia dell’ordinamento sportivo* stabilisce che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Giudizio tecnico - il giudice sportivo ha giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti tecnici, infatti il D.L.n. 220 del 19 agosto 2003 *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, all’art 2 stabilisce chiaramente che viene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive

Giudizio economico - il giudice sportivo avrà competenza anche nelle vertenze di natura economica nei casi in cui vi sia la presenza di una clausola compromissoria che attribuisca al giudice sportivo la relativa giurisdizione e questo perché il legislatore quando ha stabilito che deve rimanere ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, non ha attribuito allo stesso una giurisdizione esclusiva, ma si è limitato a ribadire una competenza già presente per il passato, lasciando impregiudicata la facoltà delle parti, trattandosi di diritti disponibili, di attribuire la risoluzione della controversia ad un arbitro.

Le critiche della dottrina alla legge n. 280 del 17 ottobre 2003

La tematica connessa alla giurisdizione del giudice sportivo, così come prospettata nei paragrafi precedenti ed in attuazione della legge del 17 ottobre 2003 n. 280 è stata oggetto di studio da parte della dottrina⁴³, la quale ha rilevato l'insussistenza della normativa in esame a traslare l'ambito della giurisdizione, così come delineato, al giudice sportivo. In altre parole per la dottrina, non può essere sufficiente una norma di legge ordinaria in tema di diritto processuale per modificare radicalmente l'impostazione della giurisdizione, così come stratificatasi nel corso degli anni anche ad opera della giurisprudenza, in quanto così facendo si contravverrebbe alla tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

Ma cerchiamo di andare con ordine e di analizzare in dettaglio la tematica, suddividendola come precedentemente fatto, in relazione alle tipologie della giustizia sportiva.

Partendo dalla giustizia di tipo tecnico, la dottrina non rileva nulla di particolare, in quanto riconosce che trattasi di una tematica che rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice sportivo, in quanto le decisioni adottate dagli organi di giustizia federale, vengono considerate come irrilevanti per l'ordinamento giuridico statale.

Per quanto attiene invece alla giustizia di tipo disciplinare, la dottrina ritiene che l'art. 2 lett. b) della legge 280/03 non possa aver attribuito la giurisdizione esclusiva al giudice sportivo per quanto attiene all'irrogazione delle sanzioni disciplinari e questo perché se è vero che tale articolo stabilisce che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, è altresì vero che l'art. 1 della stessa legge sottolinea che i rapporti tra gli ordinamenti sportivo e statale sono regolati in base ai principi di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo.

Questa volontà del legislatore nazionale di fare salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo sembra essere stata inserita proprio per salvaguardare la costituzionalità della disposizione normativa, in quanto appare insostenibile poter costituire un giudice che abbia una giurisdizione esclusiva per adottare delle decisioni su controversie che possano riguardare situazioni rilevanti per l'ordinamento giuridico statale siano esse di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo.

Due almeno sarebbero le norme costituzionali violate: l'art. 24 secondo il quale *tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi*, e l'art. 102 secondo il quale *la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali*.

Queste norme sarebbero violate in quanto, secondo l'art. 2 della legge 280/03, i soggetti del mondo dello sport sarebbero tenuti ad adire esclusivamente gli organi della giustizia sportiva con violazione del precetto dell'art. 24 ed inoltre i giudici delle federazioni sportive rappresenterebbero una sorta di magistratura speciale non consentita dall'art. 102 della Costituzione.

Si tratta indubbiamente di rilievi molto interessanti e giuridicamente anche condivisibili, tuttavia ritengo che nell'attuale contesto normativo non vi siano dubbi sulla circostanza che un eventuale ricorso al Giudice amministrativo per chiedere l'annullamento di un provvedimento di natura disciplinare dovrebbe essere rigettato in rito per carenza di giurisdizione e caso mai il giudice amministrativo potrà sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, unico organo legittimato a decidere della costituzionalità o meno di una norma ordinaria di legge.

Il legislatore ha comunque ribadito il concetto con il D.lgs. 15/04 all'art. 7, II comma, lett.h bis) il quale stabilisce che la Giunta nazionale del CONI individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di

⁴³ P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti, E. Bernardi, E. Lubrano, *La Giustizia Sportiva*, Expert edizioni, 2004.

giustizia sportiva, sulla base del principio che gli affiliati e i tesserati hanno comunque l'obbligo, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale. Questa disposizione di legge si colloca cronologicamente come posteriore alla legge 280/03 e dal tenore dell'articolo indicato, appare evidente la volontà del legislatore delegato di proseguire per la strada che attribuisce all'ordinamento sportivo un autogoverno anche per quanto attiene alla risoluzione delle controversie di natura disciplinare.

Questo principio si trova anche nella convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 contro il doping, ratificata dall'Italia con legge del 29 novembre 1995 n. 522⁴⁴, nel cui testo originale, all'art. 7 II comma si dispone chiaramente che le "Parti incoraggiano *le loro organizzazioni sportive* a precisare e ad armonizzare i loro rispettivi diritti, obblighi e doveri e *soprattutto ad armonizzare le procedure disciplinari*, applicando i principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e a prevedere che l'organo istruttorio deve essere distinto dall'organo disciplinare, *con equità ad un giusto processo e all'assistenza e rappresentanza in giudizio*", con ciò riconoscendo implicitamente che la competenza circa l'adozione e la risoluzione di controversie aventi ad oggetto aspetti disciplinari, sia degli organi di giustizia sportiva, a cui espressamente la convenzione rinvia, in quanto secondo le sue disposizioni, sono le organizzazioni sportive che dovranno adeguarsi a questi principi e modalità di gestione della giustizia sportiva.

Per quanto attiene alla giustizia di tipo economico, la dottrina sottolinea che nulla è mutato rispetto la previgente disciplina, nel senso che le controversie economiche non sono state riservate alla giurisdizione esclusiva dell'ordinamento sportivo, con la conseguenza che rimane in vita il principio dell'alternatività, secondo il quale, nei limiti in cui si tratti di una controversia avente ad oggetto di diritti disponibili, le parti possono decidere di deferirla ad un arbitro, senza la necessità di adire il giudice statale ordinario.

⁴⁴ Anche in questa legge viene chiaramente stabilito che il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

GLI ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

Le tipologie degli organi federali

Gli organi di giustizia Federale si distinguono da Federazione a Federazione anche se sulla base di una ricostruzione istituzionale è possibile tracciare una sorta di sintesi se non altro per quanto attiene alla modalità di attribuzione delle rispettive competenze fondamentali.

In altre parole, vi sono degli organi di giustizia che pur avendo delle competenze specifiche nell'ambito delle Federazioni di appartenenza, mantengono pur sempre la loro tipica e fondamentale funzioni che si riscontra generalmente in tutte le Federazioni nazionali.

In ogni Federazione è sempre presente un organo di giustizia rappresentato dalla Procura Federale che ha il compito di esercitare l'azione disciplinare per garantire il rispetto degli obblighi delle norme statutarie e regolamentari; è sempre altresì presente un Giudice Unico Sportivo al quale viene riservato il compito di giudicare sulla regolarità circa lo svolgimento delle competizioni sportive. In qualità di organo collegiale è presente la Commissione o Corte Federale di Appello, quale giudice di ultima istanza a cui ricorrere avverso le decisioni di primo grado, siano esse del giudice unico sportivo o di altro organo giudicante presente nella Federazione. Generalmente è presente anche la Commissione Federale di Giustizia i cui compiti variano molto da Federazione a Federazione anche se comunque in tutte riveste primariamente la funzione di organo giudicante.

Il Procuratore Federale⁴⁵

Il Procuratore Federale è un organo di giustizia monocratico il cui compito fondamentale è quello di perseguire tutti quei comportamenti che ledono i principi di correttezza e lealtà che presiedono all'ordinamento sportivo.

Più precisamente il Procuratore Federale ha il compito di svolgere l'attività requirente per verificare l'eventuale violazione della disciplina regolamentare; l'art. 69 del regolamento di giustizia della FIT stabilisce che il Procuratore Federale ha competenza in materia di offese alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali, di illeciti sportivi e di frode sportiva. L'art. 13 del regolamento giurisdizionale della FIPAV attribuisce al Procuratore il compito di porre in essere indagini per promuovere l'azione disciplinare nei confronti degli associati e dei tesserati, dei componenti le commissioni federali e degli organi giurisdizionali ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni regolamentari. L'art. 23 del regolamento di giustizia della FISS stabilisce che il Procuratore ha i compiti ed i doveri di svolgere le inchieste in ordine alla violazione di normative federali.

La competenza del Procuratore circa la verifica di comportamenti che violano i regolamenti federali si pone come alternativa a quella tipica del Giudice Unico Sportivo; in altre parole l'attività che viene posta in essere dal Procuratore da vita al procedimento disciplinare, mentre l'attività del Giudice Unico Sportivo è tipica del procedimento tecnico di giustizia sportiva, laddove nel procedimento disciplinare il procuratore persegue fatti ed azioni che violano norme federali che non siano di competenza del giudice tecnico e quindi norme prettamente attinenti all'organizzazione o allo svolgimento della competizione di gara. I regolamenti federali infatti quando descrivono le

⁴⁵ Le Federazioni trattano la seguente fase in modo abbastanza uniforme anche se tra Federazione e Federazione vi sono comunque delle differenze sulla modalità procedurali rispetto alle quali si rinvia per un maggiore approfondimento ai singoli regolamenti di giustizia.

competenze del Procuratore vi escludono espressamente le violazioni che appartengono alla competenza del Giudice Unico Sportivo nell'ambito della giustizia di tipo tecnico⁴⁶.

L'azione disciplinare viene sempre promossa d'ufficio dal Procuratore Federale⁴⁷; in alcune Federazioni tuttavia si specifica altresì che il Procuratore può svolgere delle inchieste anche su istanza di altri organi federali, come ad esempio avviene per la FISS dove si stabilisce che può svolgere indagini di propria iniziativa ovvero su richiesta di un organo o di strutture federali. Particolare sembra poi l'inizio della fase istruttoria della FIPAV, in quanto si specifica all'art 71 del regolamento giurisdizionale che il Procuratore muove l'azione disciplinare in seguito alla trasmissione degli atti da parte del Giudice Unico Sportivo, alle segnalazioni, alle denunce, alle notizie rese pubbliche dagli organi di informazione o comunque ricevute, come se quindi l'azione del Procuratore dovesse essere necessariamente stimolata da un atto esterno; in realtà si tratta evidentemente di una zelante specificazione di natura esemplificativa, in quanto il Procuratore può aprire un'indagine anche sulla base di una propria autonoma decisione formatasi attraverso una propria verifica circa un'eventuale violazione di una norma Federale.

Il Procuratore nell'adempimento delle indagini possiede dei poteri istruttori rilevanti, in quanto può provvedere all'interrogatorio dei soggetti inquisiti ed all'audizione di testimoni, nonché può acquisire documenti e altri elementi di prova ritenuti utili per l'adempimento delle indagini⁴⁸. Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle indagini hanno l'obbligo di collaborare; gli affiliati ed i tesserati hanno il dovere di collaborare con gli organi di giustizia assolvendo alle richieste che pervengano dagli stessi. Alcuni regolamenti di giustizia prevedono espressamente questo obbligo⁴⁹, tuttavia anche nel caso in cui non sia espressamente previsto, si tratta pur sempre di una mera esemplificazione del più ampio dovere di correttezza e di lealtà che costituisce il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello sport, per cui un'eventuale mancanza di apporto collaborativo, ovvero addirittura l'ostacolo dell'indagine, costituirebbe esso stesso un grave illecito disciplinare.

Nell'adempimento delle sue funzioni il Procuratore può essere coadiuvato dal Vice Procuratore ovvero da vari sostituti Procuratori; molte Federazioni prevedono infatti queste figure che si affiancano al Procuratore per la gestione delle indagini. Il coordinamento tra Procuratore Federale ed i suoi sostituti Procuratori, come i poteri che essi possono esercitare, variano a seconda degli accordi interni della stessa Procura Federale; tuttavia in alcune Federazioni come la FIPAV il regolamento stabilisce direttamente che i sostituti Procuratori esercitano tutti i poteri del Procuratore Federale.

Quando il Procuratore ha concluso la fase delle indagini l'istruttoria termina. Alla conclusione dell'istruttoria il Procuratore potrà decidere di archiviare il procedimento perché la notizia di illecito disciplinare è manifestamente infondata, ovvero potrà archiviare il procedimento poiché gli elementi di prova non sono sufficienti alla prosecuzione dell'azione; laddove invece esistano sufficienti elementi probatori il Procuratore potrà deferire gli inquisiti all'organo giudicante di primo grado, allegando il relativo fascicolo.

⁴⁶ L'art. 13 del regolamento giurisdizionale della FIPAV attribuisce al Procuratore il compito porre in essere indagini per promuovere l'azione disciplinare nei confronti degli associati e tesserati, dei componenti le commissioni federali e gli organi giurisdizionali ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni regolamentari ad eccezione di quelle di competenza dei giudici unici. L'art. 23 del regolamento di giustizia della FISS stabilisce che il Procuratore ha i compiti ed i doveri di svolgere le inchieste in ordine alla violazione di normative federali non specificamente attinenti alla materia agonistica di competenza del giudice unico Federale.

⁴⁷ L'art. 70 del regolamento di giustizia della FIT stabilisce che *il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare, in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di infrazione comunque conosciuta*. Vedi anche l'art. 23 comma I del regolamento di giustizia della FISS.

⁴⁸ Vedi l'art. 23 comma III del regolamento di giustizia della FISS, l'art. 71 comma III del regolamento giurisdizionale della FIPAV, l'art. 70 del regolamento di giustizia della FIT, l'art. 28 del regolamento di giustizia della FIV.

⁴⁹ L'art. 3 comma II del regolamento di giustizia della FIV stabilisce che *le società affiliate ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste degli stessi*; l'art.1 comma III del Codice di Giustizia della FIGC stabilisce che *i dirigenti, i soci di associazioni e i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva*.

In ogni caso quando il Procuratore decide di chiudere l'istruttoria ha l'onere di comunicare agli inquisiti la sua decisione in merito all'archiviazione ovvero al deferimento agli organi giudicanti.

La Commissione Federale

La Commissione Federale di Giustizia⁵⁰ è sempre un organo collegiale costituito da almeno tre soggetti tra cui il Presidente⁵¹; il ruolo della Commissione Federale muta da Federazione a Federazione, anche se tra le sue funzioni non manca mai quella di organo giudicante.

Essa è costituita da membri effettivi e da membri supplenti che intervengono quando siano assenti i membri effettivi per ragioni di impedimento fisico o giuridico in quanto in conflitto di interessi nell'ambito della procedura in corso di decisione.

In linea di principio la Commissione rappresenta sempre organo di appello rispetto le decisioni prese dal Giudice Unico Sportivo⁵² e rappresenta altresì l'organo di prima istanza per la decisione circa gli illeciti disciplinari a seguito del deferimento da parte del Procuratore Federale.

Le singole competenze sono tuttavia analiticamente previste nei singoli regolamenti di giustizia Federale ai quali si rinvia, in quanto, fermo restando che in ogni Federazione svolge sempre una funzione di organo giudicante, le altre competenze variano da Federazione a Federazione.

In alcune Federazioni la Commissione Federale è competente per l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, per i conflitti di competenza tra organi federali, per la validità delle assemblee regionali e provinciali, nonché per i ricorsi in tema di ricusazione⁵³; in altre è competente in materia di ineleggibilità ed incompatibilità delle cariche sociali, in tema di ricusazione del giudice sportivo regionale, sui reclami avverso la dichiarazione di decadenza del vincolo di affiliato⁵⁴. Si tratta quindi di un organo plurifunzionale che svolge un ruolo molto importante nell'ambito della gestione della Federazione di riferimento.

Per comprendere la molteplicità e la diversità di competenze che le Federazioni sportive nazionali attribuiscono alla Commissione Federale, si riportano le competenze che a questo organo hanno attribuito due Federazioni nazionali.

Presso la FIV⁵⁵ la Commissione disciplinare è composta da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Federale. E' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti. La Commissione disciplinare è competente per i procedimenti di primo grado a carico dei Tesserati e delle Società Affiliate non ricompresi tra quelli di competenza del Giudice Sportivo. È altresì competente per l'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità stabilite dallo Statuto Federale; le relative decisioni possono essere impugnate dall'interessato con ricorso da proporre alla Corte Federale nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Presidente della Commissione, o in caso di suo impedimento il componente più anziano, ricevuta la proposta del Procuratore Federale, può proporre alla Commissione di adottare in via d'urgenza gli opportuni provvedimenti cautelari in attesa della decisione di merito, che dovrà essere emessa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento cautelare. Avverso le decisioni della Commissione disciplinare può essere proposto ricorso alla Corte Federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della

⁵⁰ In alcuni regolamenti di giustizia viene anche denominata Commissione disciplinare, come nella FIGC o FIV ovvero Corte Federale come nel regolamento della FIT.

⁵¹ L'art. 24 della FISS stabilisce che la Commissione di Giustizia Federale si compone di quattro membri effettivi e tre membri supplenti, nominati dal Consiglio Federale per la durata di quattro anni;

⁵² Questo non è vero per tutte le Federazioni perché può accadere, come ad esempio nella FIV che avverso le decisioni del Giudice disciplinare Sportivo si proponga appello non alla Commissione ma alla Corte Federale (vedi art. 41 dello Statuto Federale della FIV).

⁵³ Vedi art. 2 del regolamento giurisdizionale della FIPAV.

⁵⁴ Vedi art. 80 del regolamento di giustizia della FIT.

⁵⁵ Vedi art. 42 dello Statuto della FIV.

comunicazione. Tale facoltà può essere esercitata da chi è colpito dalla sanzione disciplinare e dal Procuratore Federale.

Presso la FISD la Commissione di Giustizia Federale si compone di un Presidente, 4 membri effettivi e tre membri supplenti, nominati dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio Olimpico. La Commissione elegge tra i componenti effettivi, con votazioni cui partecipano anche i membri supplenti se debbano sostituire membri effettivi, un Vice Presidente.

La nomina del Segretario della Commissione viene effettuata dal Consiglio Federale, sentito il parere del Presidente della Commissione stessa. La Commissione, presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, è insediata con la presenza di almeno 3 dei suoi membri, compreso colui che la presiede, e per la validità delle sue decisioni, è richiesta la maggioranza semplice.

La Commissione è Giudice di primo grado per quanto attiene alle infrazioni per illecito sportivo e per tutto quanto non sia di competenza del Giudice Unico; è inoltre Giudice di secondo grado in ordine alle decisioni del G.U.S.

I procedimenti davanti alla Commissione di Giustizia vengono promossi:

- su iniziativa di parte in ordine alla impugnazione delle decisioni del G.U.S.;
- per iniziativa del Procuratore Federale per quanto riguarda le infrazioni per illecito sportivo e le violazioni di norme federali, nonché per tutto quanto non di competenza del G.U.S..

La Commissione di Giustizia ricevuto l'atto di impugnazione avverso le decisioni del G.U.S. ovvero ricevuto il deferimento del Procuratore Federale provvede alla fissazione dell'udienza e a darne avviso alle parti a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo di qualsiasi servizio di comunicazione anche telematica o informatica corrente.

La comunicazione deve altresì contenere l'avviso che il ricorrente o l'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia fino al giorno precedente la seduta e l'avviso che può nominarsi un difensore di fiducia e che può presentare memorie ed indicare testi e mezzi di prova fino all'apertura del dibattimento. La fissazione dell'udienza non potrà superare il termine di 15 gg. dal ricevimento dell'atto che promuove il giudizio.

Il presidente provvede, altresì, alla nomina di un relatore.

La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal Presidente che decide senza formalità

Il termine per comparire innanzi la Commissione non potrà essere inferiore a 15 giorni. Il Presidente provvede, altresì, alla nomina di un relatore. Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato al Procuratore Federale.

L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia fino al giorno precedente la seduta. E' fatta salva, altresì, la facoltà del Procuratore Federale e dell'incolpato di presentare, entro lo stesso termine, memorie e documenti in duplice copia, di cui una viene consegnata dalla Commissione all'altra parte.

La Commissione Federale di Appello

Anche la Commissione Federale di Appello (CAF) è un organo collegiale di giustizia sportiva e rappresenta il massimo organo giudicante presente in ciascuna Federazione Sportiva Nazionale.

La Commissione Federale di Appello è composta da membri effettivi e da membri supplenti che intervengono quando siano assenti i membri effettivi per ragioni di impedimento fisico o giuridico in quanto in conflitto di interessi nell'ambito della procedura in corso di decisione.

Nella FIGC tutte le decisioni delle Commissioni disciplinari sono impugnabili con ricorso alla Commissione Federale di Appello per motivi inerenti la competenza, per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia, per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o

rilevabile di ufficio ovvero per questioni attinenti il merito della controversia quando la CAF viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito.

La CAF⁵⁶ è inoltre competente in tema di revocazione delle sentenze divenute definitive o inappellabili.

La revocazione è un istituto tipico del diritto statale secondo il quale se emergono dei nuovi fatti non conosciuti al momento della decisione che potrebbero comportare una revisione della vertenza, il giudizio può essere riaperto. Naturalmente si deve trattare di fatti particolarmente rilevanti come il dolo di una delle parti in causa, che si sia trattato di una decisione basata su prove riconosciute come false dopo la sentenza, se a causa di forza maggiore la parte non abbia potuto produrre le prove influenti al fine della decisione, se è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa.

Nella FIGC la CAF è inoltre competente in seconda istanza per le decisioni relative agli illeciti sportivi e per le violazioni in materia gestionale ed economica.

Ad essa solitamente si propone appello avverso i giudizi di primo grado secondo le disposizioni delle singole Federazioni.

Nella FISS la Commissione di Appello Federale (C.A.F.) si compone di un Presidente e di 4 membri effettivi e di 3 supplenti. La Commissione elegge tra i componenti effettivi, con votazioni cui partecipano anche i membri supplenti se debbano sostituire membri effettivi, un Vice Presidente. La nomina del Segretario della Commissione viene effettuata dal Consiglio Federale sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.

La C.A.F. è Giudice di secondo grado e giudica sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia. Il ricorso in appello è ammesso purché presentato entro i termini regolamentari e nella forma prescritta dal regolamento. Il ricorso in appello è inammissibile se è presentato quando la decisione dell'Organo Giudicante di primo grado è passata in giudicato.

Gli Organi di Appello (Commissione di Giustizia per i ricorsi avverso le decisioni del GUS e la Commissione d'Appello):

- se valutano diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riformano in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del ricorrente, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale a seguito di decisioni di primo grado ritenute non congrue;
- se rilevano motivi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello non rilevati in primo grado, annullano la decisione impugnata senza rinvio;
- se ritengono insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annullano la decisione impugnata e rinviando all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un esame del merito;
- se rilevano che gli Organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annullano la decisione impugnata e rinviando all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.

Con l'Appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

La Commissione di Appello decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di primo grado.

Le parti ed il Procuratore Federale possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la loro necessità sia emersa successivamente al giudizio di primo grado.

Gli appelli devono esporre a pena di inammissibilità i motivi di censura in fatto e/o in diritto della decisione impugnata.

⁵⁶ Vedi art. 35 del Codice di giustizia della FIGC. Vedi l'art. 107 del regolamento giurisdizionale della FIPAV ove è presente anche la possibilità di proporre istanza di revisione a fronte di un inconciliabile contrasto del giudicato con quello di altra sentenza divenuta definitiva. Vedi anche l'art. 105 del regolamento di giustizia della FIT.

La C.A.F. delibera entro 30 gg. dal ricevimento degli atti.

Il Presidente della C.A.F. provvede a nominare un relatore, a fissare la relativa udienza non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora nell'atto di impugnazione le parti chiedono di essere sentite ovvero propongono nuove prove, la comunicazione della fissazione dell'udienza è inviata a tutte le parti.

Nel caso di conferma, di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità deve essere disposto l'incameramento della tassa di impugnazione. Nel caso di riforma, anche parziale, del giudicato di primo grado deve essere disposta la restituzione di tutte le tasse versate.

Il gravame interposto non sospende l'esecuzione della decisione già adottata. Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive.

Il Giudice unico Sportivo

Il Giudice Unico Sportivo è l'organo di giustizia monocratico competente a decidere in merito alle vertenze di ordine tecnico che vengono portate alla sua conoscenza per mezzo di reclamo da parte degli interessati. Il reclamo deve essere sorretto dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale che la giurisprudenza sportiva fa coincidere con la presenza del soggetto istante all'evento sportivo rispetto al quale si propone reclamo⁵⁷. Alcuni regolamenti di giustizia stabiliscono espressamente che quando si inoltra un reclamo in ordine allo svolgimento delle gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione.

Per quanto attiene alla competenza del Giudice Unico Sportivo è importante delineare una distinzione tra questi e l'arbitro, in quanto quest'ultimo ha competenza per le decisioni prese nel corso dell'avvenimento sportivo ed inerenti alla natura tecnica e disciplinare della competizione, a norma delle regole di gioco. Il Giudice Unico Sportivo si occupa invece della regolarità circa lo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano a questo riservate alla sua esclusiva discrezionalità secondo quanto previsto dal regolamento di gioco⁵⁸.

Ne consegue che esiste una suddivisione di competenze tra arbitro e Giudice Unico Sportivo, in quanto le decisioni prese sul campo di gioco sono sempre di competenza esclusiva dell'arbitro e avverso le stesse non è possibile proporre reclamo innanzi gli organi di giustizia sportiva.

Il procedimento può essere instaurato di ufficio⁵⁹, sulla base dei documenti ufficiali di gara i quali vengono trasmessi generalmente al Giudice Unico Sportivo proprio per verificare l'esistenza di eventuali irregolarità tecniche⁶⁰, ovvero su istanza di parte per il mezzo di un atto chiamato tecnicamente reclamo.

Il reclamo proprio perché attiene alla regolarità di un evento sportivo, che solitamente è parte integrante di una più complessa articolazione di eventi sportivi tra di loro interconnessi, deve essere esperito in termini molto brevi; l'art. 22 del regolamento di giustizia della FIDF stabilisce *che il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo fax all'ufficio del giudice unico*

⁵⁷ CAF FIPAV, 24 aprile 1992; CAF FIGC 10 luglio 1973, "è evidente che per tutte le vicende riguardanti la gara, le parti interessate non possono essere che le due squadre impegnate nella stessa e nessun'altra, anche se la decisione dell'organo giudicante può ripercuotersi sulla posizione di altre società".

⁵⁸ Vedi art. 24 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC; vedi anche art. 22 del regolamento di giustizia sportiva della FIDF "è preposto al controllo della regolarità della gara, per l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni alla norme regolamentari connesse in sede di gara, con l'esclusione di fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dagli arbitri nel corso della gara sulla base di specifici regolamenti".

⁵⁹ Vedi art. 24 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC; vedi anche art. 22 del regolamento di giustizia sportiva della FIDF;

⁶⁰ Si è utilizzato il termine "generalmente" in quanto per alcune Federazione (nella FIPAV appartiene al giudice unico Federale la competenza a verificare la regolarità della gara e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi ed a decidere sui reclami previsti dal presente regolamento) la trasmissione degli atti di gara è anche finalizzata all'omologazione della relativa gara.

entro le 24 ore del giorno successivo a quello nel quale la gara è terminata; dello stesso tenore anche l'art. 24 del codice di giustizia della FIGC che prevede che il reclamo debba essere presentato entro le 24 del giorno successivo a quello della competizione sportiva.

Se il reclamo non viene presentato entro i termini previsti dai vari regolamenti si deve intendere come inammissibile; l'art. 67 del regolamento giurisdizionale della FIPAV dispone che *il reclamo si propone a pena di inammissibilità, entro le 24 ore del giorno feriale immediatamente successivo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice esemplare...*"; si tratta infatti del rispetto di un termine procedurale che viene sempre generalmente inteso a pena di inammissibilità del reclamo da parte di tutte le Federazioni.

Avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo è sempre ammesso appello; l'organo a cui proporre appello dipende dal regolamento della Federazione, anche se solitamente coincide con la Commissione Federale⁶¹.

⁶¹ In questo senso dispongono la maggior parte delle Federazioni nazionali.

GLI ISTITUTI PROCESSUALI DEL PROCEDIMENTO DI TIPO DISCIPLINARE

Imputabilità e condotta dell'agente

Per quanto attiene ai criteri di imputabilità dei soggetti del mondo dello sport è necessario distinguere tra le persone fisiche e le società sportive.

Per quanto riguarda le persone fisiche, secondo le norme della Federazione sportiva e della prassi giurisprudenziale, ai fini dell'applicabilità della sanzione disciplinare, la condotta dell'agente deve essere colposa ovvero dolosa; *“i soggetti dell'ordinamento Federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili a titolo di dolo o di colpa...”*⁶²; *“il tesserato risponde delle infrazioni a titolo di dolo o di colpa...”*⁶³. Vi sono alcune Federazioni che specificano anche la personalità della responsabilità disciplinare secondo quanto prescritto nell'art. 27 della Costituzione Italiana secondo il quale la responsabilità penale è personale. La FIV ad esempio all'art. 2 del Regolamento di Giustizia Federale dispone che *la responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta colposa o dolosa dell'agente tesserato*.

I concetti di colpa e di dolo a cui l'ordinamento sportivo si riferisce sono quelli che si desumono dall'art. 43 del C.P. che stabilisce che il delitto è “colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” e che “il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione”.

L'ordinamento sportivo si fonda quindi sul concetto di rimproverabilità della condotta in quanto l'aver assunto il dolo e colpa come presupposti della responsabilità significa anche aver circoscritto l'eventualità della punizione a ciò che comunque è prevedibile e quindi evitabile; non vi sono dubbi infatti che i soggetti dell'ordinamento sportivo vengo sanzionati disciplinarmente solo per azioni o comportamenti da loro posti in essere consapevolmente e controllabili, e mai per azioni che solo fortuitamente hanno prodotto una conseguenza oggetto di sanzione.

Nell'ordinamento sportivo sono dati anche casi di responsabilità oggettiva personale; l'art. 2 II comma del Codice di Giustizia sportiva della FIGC prevede che *“il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto”*.

La condotta delle società si fonda invece sulla responsabilità oggettiva⁶⁴ delle stesse in quanto nell'ordinamento sportivo molte norme federali stabiliscono che le società sono chiamate a rispondere anche a titolo di responsabilità oggettiva. La motivazione di questa decisione nasce dalla considerazione che molte volte è difficile risalire ad un vero responsabile ovvero alla causa che ha determinato l'evento dannoso, per cui si preferisce addebitare alla società interessata le conseguenze negative dell'evento. In tal senso dispone l'art. 9, I comma, del Codice di giustizia della FIGC secondo il quale *le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro,*

⁶² Vedi l'art. 2 del Codice di Giustizia della FIGC.

⁶³ Vedi l'art. 2 del regolamento di giustizia della FIT.

⁶⁴ Vedi l'art. 9, I comma, del Codice di giustizia della FIGC; l'art. 5 del regolamento di giustizia della FISS che stabilisce che *“le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei loro dirigenti, soci e tesserati agli effetti Disciplinari”*; l'art. 2 del regolamento di Giustizia della FIV che stabilisce che *“le Società Affiliate rispondono oggettivamente dell'operato sia di chi le rappresenta, sia dei propri Tecnici ed Accompagnatori, quando questi soggetti agiscano nella suddetta qualifica”*.

che su quello delle società avversarie". Leggendo questa norma ci si può render conto che la responsabilità oggettiva opera come garanzia di salvaguardia di una corretta gestione sportiva.

E questo perché se non ci fosse una norma che imputasse alla società a titolo di responsabilità oggettiva i comportamenti dei suoi tifosi, certe azioni scorrette rischierebbero di rimanere assolutamente impunte.

Si pensi al classico lancio di oggetti da parte della "tifoseria" nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ove per altro risulti molto difficile individuare l'autore del lancio che abbia colpito il giocatore. Se in questi casi non scattasse automaticamente una sanzione a carico della società di cui fa parte il "c.d. tifoso", la sua azione rischierebbe, nei limiti in cui questi non venisse trovato, di rimanere impunita e questo non è tollerabile. Proprio in virtù di ciò ne risponde sempre, a titolo di responsabilità oggettiva, anche la società interessata.

Una parte della giurisprudenza ordinaria ritiene addirittura che il gioco del calcio possa qualificarsi come attività pericolosa con la conseguente applicazione dell'art. 2050 del c.c. , e con la conseguenza che la società sarà ritenuta responsabile di tutti i fatti dannosi accaduti in conseguenza della manifestazione sportiva e questo perché la società, per essere esente da responsabilità, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le possibili soluzioni atte a scongiurare i danni che poi si sono verificati.

Le circostanze aggravanti ed attenuanti

Questo istituto si fonda sul fatto concreto che può accadere che l'azione compiuta dall'agente e volta a violare una norma Federale, sia compiuta in determinate circostanze che tendono ad aggravare il fatto ovvero ad attenuarlo.

Si tratta di elementi c.d. accessori, ossia di elementi che **possono anche non essere presenti ai fini della punibilità, con la precisazione che se sono presenti ne condizionano la sanzione in senso positivo ovvero negativo**. L'istituto in parola si fonda su quello delle circostanze del reato del diritto penale ed assolve al medesimo ruolo.

Per comprendere adeguatamente questo istituto è necessario fare un esempio; poniamo il fatto che Tizio uccida Caio. Questo rappresenta un reato che da solo comporta l'applicazione della pena.

Nel nostro esempio proviamo ad ipotizzare che Tizio fosse stato il padre di Caio; appare evidente che se l'omicidio è un crimine, l'uccisione del proprio figlio rappresenta agli occhi della società un crimine ancora più grave perché il disvalore dell'azione commessa appare inevitabilmente più rilevante. Poniamo addirittura che il delitto fosse stato compiuto per ragioni banali ossia perché il padre di Caio non voleva che questi usasse la sua macchina per andare a fare acquisti. In questo caso il disvalore aumenta ancora, in quanto appare inverosimile che una persona possa arrivare ad uccidere per queste ragioni. Nel caso preso ad esempio l'ordinamento statale non ritiene infatti che si tratti di un semplice omicidio, ma che si tratti di un omicidio al quale si affiancano delle circostanze che lo rendono ancora più intollerabile (il legame di parentela e le futili ragioni). Il fatto di aver commesso questo reato in presenza di queste due circostanze lo rende più gravoso e la pena prevista per il semplice omicidio sarà aumentata in considerazione della presenza di due cause aggravanti.

Come detto sopra si tratta di circostanze accessorie ossia che possono esservi o pure no, ma quando vi sono incidono sulla commisurazione della pena da infliggere.

Le circostanze del reato possono essere sia aggravanti che attenuanti con la conseguenza che le circostanze aggravanti incideranno nel senso di aumentare la pena e le circostanze attenuanti nel senso di diminuirla.

Questo istituto è stato introdotto anche nell'ordinamento sportivo e le norme federali si occupano puntualmente di delinearne le varie fattispecie: ciascun regolamento Federale di giustizia ha le proprie disposizioni in merito, tuttavia sono considerate generalmente circostanze aggravanti l'aver commesso il fatto con abuso di poteri derivanti dalla carica ricoperta; l'aver danneggiato cose o

persone per raggiungere lo scopo della propria azione; l'aver determinato o concorso a determinare turbativa dell'ordine pubblico; l'aver commesso il fatto con violenza sulle persone; l'aver commesso il fatto per abietti o futili motivi; l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'evento; l'aver commesso il fatto per eseguirne od occultarne un altro; l'aver commesso il fatto a mezzo di stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali, di tesserati o affiliati.

Sono generalmente considerate circostanze attenuanti l'aver commesso il fatto per particolari motivi di valore morale o sociale; l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui; l'aver cercato, prima di essere inquisito, di riparare il danno arrecato ovvero di aver tentato di attenuarne le conseguenze negative; avere concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole.

In alcune Federazioni e solo esclusivamente per le circostanze attenuanti, si attribuisce al giudice la possibilità di valutare anche altre circostanze non scritte che possano a suo giudizio comportare una diminuzione della pena.

Nel caso in cui siano contestualmente presenti più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare un aumento di pena, oppure, dopo aver valutato la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che in ogni caso non potrà essere superiore al doppio della sanzione massima prevista per quel tipo di illecito.

Se sono presenti contestualmente più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di pena, oppure, dopo aver valutato l'incidenza di queste circostanze sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

In virtù del principio del *favor rei*, le circostanze attenuanti sono sempre valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se questi ne ignoravano l'esistenza o comunque le ritenevano insussistenti nel caso di specie, mentre le circostanze aggravanti sono valutate a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute, ovvero se ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.

Può accadere anche che vi sia la presenza contestuale di circostanze aggravanti ed attenuanti. In questo caso l'organo giudicante deve operare tra le stesse un giudizio di prevalenza ovvero di equivalenza; così facendo si avranno due diverse soluzioni:

- in caso di equivalenza si applicherà la sanzione che si sarebbe inflitta in assenza di circostanze
- in caso di prevalenza il giudice dovrà, se riterrà prevalenti le circostanze aggravanti, tener conto solo di quelle aggravanti, mentre se riterrà prevalenti le circostanze attenuanti, tener conto solo di quelle attenuanti.

La recidiva

Può capitare che il soggetto precedentemente condannato ad una sanzione disciplinare, perseverando nella condotta illecita, commetta un'altra infrazione disciplinare. In questo caso l'ordinamento sportivo reagisce con una sanzione più grave di quella che si riferirebbe alla violazione singolarmente considerata e questo perché il soggetto aveva già commesso un'azione illecita e nonostante ciò viene inquisito per aver violato un'altra norma comportante l'applicazione di una sanzione disciplinare. **La normativa Federale prevede che il soggetto che, dopo essere stato punito per una qualsiasi infrazione disciplinare ne commetta un'altra soggiace ad aggravamento della sanzione in quanto viene considerato recidivo.**

La recidiva, ovvero l'aver commesso un fatto illecito dopo essere già stati condannati per una precedente infrazione, può essere di vari tipi e precisamente: semplice, aggravata e reiterata. La recidiva semplice consiste nel fatto di commettere un'infrazione dopo aver subito condanna

irrevocabile per una precedente infrazione. Può importare un aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova infrazione;

La recidiva aggravata si ha quando la nuova infrazione:

- è della stessa indole della precedente (recidiva specifica);
- è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale);
- è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione disciplinare.

Può comportare un aumento della sanzione da infliggere fino ad un terzo, se concorre una sola delle tre circostanze di cui sopra, fino alla metà se ne concorre più di una. L'aumento può essere fino a 2/3 ovvero da 1/3 a 2/3 nel caso in cui è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione disciplinare.

La recidiva reiterata si ha allorchè la nuova infrazione è commessa da chi è già recidivo e l'aumento della sanzione non può essere superiore alla metà.

Rientra nel potere discrezionale dell'Organo Giudicante irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva; la sua contestazione è obbligatoria e non si applica nel caso di condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione.

La FIGC Disciplina l'istituto della recidiva attribuendo al giudice una libertà di decisione molto ampia in quanto l'art. 16 del Codice di Giustizia stabilisce che *ai soci di associazioni e ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un'altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.*

La cause di estinzione della sanzione diverse dall'esecuzione della pena

L'ammnistia - L'ammnistia è un provvedimento di clemenza generale con il quale si estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie. L'organo competente a concedere l'ammnistia è generalmente il Consiglio Federale⁶⁵.

L'ammnistia viene intesa come una causa di clemenza e si giustifica sulla base di scelte di opportunità, in quanto generalmente viene concessa in presenza di situazioni oggettivamente eccezionali⁶⁶.

Quando v'è il concorso di più infrazioni l'ammnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

La concessione dell'ammnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi. Nel caso in cui venga sottoposta a condizioni ed obblighi, non diviene operante se non sia provato l'adempimento dell'obbligo o il verificarsi della condizione sospensiva⁶⁷. La condizione sospensiva sospende

⁶⁵ Vedi l'art. 14 del regolamento di giustizia della FCI *“L'ammnistia può essere concessa dal Consiglio Federale. E' disciplinata dall'art. 41 dello Statuto. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'ammnistia stessa. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere”*.

⁶⁶ G. Fiandaca, E. Musco. *Op. cit.* pag. 602.

⁶⁷ La condizione è un istituto tipico del diritto civile secondo il quale le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro ed incerto. Questo avvenimento futuro ed incerto costituisce la condizione del contratto.

La condizione del contratto può essere sospensiva o risolutiva a seconda che il compiersi dell'avvenimento posto come condizione produca gli effetti giuridici o privi il contratto dei suoi effetti giuridici. Sin da tradizione romanistica la condizione è stata suddivisa in tre tipologie, e precisamente in condizione casuale, potestativa e mista.

La condizione casuale si ha quando l'evento potrebbe verificarsi a prescindere dalla volontà delle parti contraenti; la condizione potestativa si ha quando l'evento dipende dalla volontà di una delle parti; la condizione mista si ha quando l'evento dipende sia dalla volontà di una delle parti sia da circostanze esterne.

La condizione potestativa si distingue a sua volta in condizione potestativa ordinaria e in condizione meramente potestativa. Quest'ultima, prevista dall'articolo 1355 c.c., è una condizione che rende nullo il contratto in quanto

l'effetto dell'amnistia infatti rappresenta un evento al verificarsi del quale sorge l'efficacia della stessa. L'amnistia non si applica ai recidivi.

L'indulto - L'indulto è un provvedimento di clemenza generale con il quale si condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata⁶⁸. A differenza dell'amnistia, ove si estingue l'infrazione, nell'indulto, l'infrazione non viene cancellata anche se di fatto la sanzione viene condonata.

Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso. La concessione dell'indulto può essere sottoposta a condizioni ed obblighi. Nel caso in cui venga sottoposta a condizioni ed obblighi, non diviene operante se non sia provato l'adempimento dell'obbligo o il verificarsi della condizione sospensiva. L'indulto non si applica ai recidivi.

L'estinzione dell'infrazione è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una diversa data.

La grazia - Tipica espressione *dell'indulgentia principis*, la grazia⁶⁹ è un provvedimento di clemenza *ad personam* che estingue, in tutto o in parte la sanzione irrogata ed i provvedimenti accessori o li commuta in altri meno gravi. Le ragioni che solitamente spingono all'adozione del provvedimento di grazia sono fondate sul sentimento dell'equità e della giustizia del caso concreto. Può essere concessa su istanza motivata dell'interessato dal Presidente della Federazione, sentito il Consiglio Federale, per motivi particolari; nel caso di sospensione può essere concessa purché sia stata scontata almeno metà della sanzione irrogata.

In caso di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

l'articolo in esame prescrive che l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo (subordinata ad una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore), è nulla.

In questo caso infatti si assume un obbligo i cui effetti giuridici sono condizionati dalla mera volontà del soggetto, ed indipendenti da qualsiasi fattore esterno degno di attenzione. La giurisprudenza rileva infatti come la condizione meramente potestativa consista in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio (Cassazione 25 febbraio 1983, n. 1432).

I seri e apprezzabili motivi sono invece presenti nell'ipotesi della condizione potestativa ordinaria, laddove si assume un obbligo i cui effetti sono condizionati da un comportamento esterno, indipendente dal negozio condizionato, e legato a motivazioni apprezzabili e rigorose.

La condizione presuppone l'elemento della incertezza circa il «se» dell'evento, nel senso che l'evento dedotto in condizione deve essere incerto, e tale incertezza si avrà solamente quando non sarà possibile sapere se accadrà o meno.

Nel caso in cui invece vi fosse certezza circa la realizzabilità dell'evento ci troveremmo di fronte all'istituto del termine. Per cui mentre per quanto attiene alla condizione rileva l'elemento dell'incertezza, per quanto attiene all'elemento del termine rileva l'elemento della certezza dell'evento.

La condizione inoltre deve essere esterna agli elementi costitutivi del contratto, in quanto se fosse sottoposto a condizione uno degli elementi costitutivi del contratto, lo stesso sarebbe ancor prima di essere inefficace, imperfetto e quindi inesistente.

⁶⁸ Vedi l'art. 15 del regolamento di giustizia della FCI "L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento preveda una data diversa. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva".

⁶⁹ Vedi l'art. 16 del regolamento di giustizia della FCI "La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Il Presidente della FCI, può adottare un provvedimento di grazia che condoni, in tutto o in parte, le sanzioni inflitte, o le commuti in una pena di specie diversa, quando concorra la seguente condizione: che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Tale circostanza dovrà essere certificata dal Procuratore Federale; il provvedimento di grazia può essere concesso per tutte le condanne, compresa la radiazione. In tale ultimo caso il provvedimento non può essere adottato se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva".

La prescrizione - L'ordinamento sportivo nell'ambito del procedimento disciplinare ricollega al trascorrere del tempo un valore giuridico particolare in quanto il decorso dello stesso può avere effetti nei riguardi della sanzione da applicare. Questo fenomeno prende il nome di prescrizione; la prescrizione matura quando decorre un determinato periodo di tempo tra la Commissione del fatto costituente l'illecito e la sentenza di condanna dell'agente. Se decorre troppo tempo e si supera il termine previsto dalla norma Federale, il soggetto non può essere più punito in quanto l'illecito si estingue.

I termini di prescrizione presenti nelle varie Federazioni sportive nazionali mutano da Federazione a Federazione⁷⁰.

Sempre con forme e modalità che si diversificano tra Federazione e Federazione la prescrizione può essere interrotta.

L'atto che le norme federali di solito ritengono possa interrompere il decorso della prescrizione è solitamente l'apertura di un'indagine.

Ricusazione e astensione di componente di organo giudicante

L'organo giudicante deve sempre essere terzo rispetto la controversia e deve esercitare le sue funzioni libero da interessi che lo possano coinvolgere. Deve giudicare sia senza la speranza di ottenere qualche beneficio sia senza il timore di ricevere un torto. I latini riassumevano questo principio con il detto *sine spes et sine metus*; laddove il giudice abbia degli interessi nella causa, egli dovrà astenersi dal giudicare.

L'ordinamento sportivo garantisce questa indipendenza poiché ogni Federazione detta delle disposizioni relative all'obbligo del giudice di astenersi, ovvero attribuisce alla parte il potere di ricusazione del giudice che avrebbe dovuto astenersi.

Ciascun singolo componente di un organo Giudicante può essere ricusato per varie situazioni di incompatibilità; tra le più qualificanti possiamo annoverare:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare
- b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- c) se vi è inimicizia grave tra lui e l'incolpato;
- d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione .

In ciascuna di queste ipotesi il giudice è tenuto ad astenersi, in quanto la parte potrebbe chiedere la sua ricusazione con altro giudice non in conflitto di interessi.

⁷⁰ L'art. 19 del Regolamento di Giustizia della FISD stabilisce che le infrazioni di illecito sportivo si prescrivono nel termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

Il Codice di Giustizia della FIGC distingue a seconda del soggetto che ha commesso l'infrazione in quanto l'art. 18 I comma stabilisce che le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazioni e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, mentre l'art. 18 II comma stabilisce che le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere a qualsiasi titolo le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

L'art. 48 del Regolamento di giustizia della FIT stabilisce che la prescrizione estingue l'infrazione se, entro dodici mesi dal fatto, non è intervenuto provvedimento di primo grado.

La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto e presentato, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente secondo quanto prescritto dalla singola Federazione sportiva nazionale.

La domanda di ricusazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità entro il termine che viene fissato da ciascuna Federazione o Disciplina in modo autonomo.

La revocazione della sentenza

La revocazione è un istituto che permette di riaprire un procedimento rispetto il quale vi sia già stata una pronuncia del giudice sportivo se dei nuovi fatti non conosciuti al momento della decisione ne potrebbero comportare una revisione. Naturalmente si deve trattare di fatti particolarmente rilevanti come il dolo di una delle parti in causa, ovvero che la decisione si fosse basata su prove riconosciute come false dopo la sentenza, se a causa di forza maggiore la parte non abbia potuto produrre le prove influenti al fine della decisione, ovvero se è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa.

L'importanza di questo istituto si coglie pienamente dall'art. 3, VI comma, dei principi di giustizia sportiva deliberati dal Consiglio federale del CONI in data 22 ottobre 2003, nel quale si prescrive che gli statuti e i regolamenti devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione, dinanzi allo stesso giudice.

La sospensione cautelare

L'ordinamento sportivo prevede anche la possibilità di **adottare degli atti urgenti per il tramite di procedure più snelle con la finalità di incidere su situazioni particolari, nelle quali non solo si manifesta l'obbligo di procedere, ma altresì di procedere con una certa urgenza, in quanto l'eventuale procrastinarsi dell'intervento potrebbe vanificare l'intervento stesso.**

I regolamenti federali prevedono l'istituto della sospensione cautelare secondo il quale l'organo giudicante, su istanza della Procura Federale, emette un provvedimento urgente con il quale il soggetto viene ad essere sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività sportiva.

Per i soggetti deferiti per infrazione disciplinare, può essere disposta dall'Organo Giudicante di primo grado, e soltanto su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva. Analogo provvedimento può essere adottato, sempre su richiesta del Procuratore Federale, nei confronti di società sportive affiliate.

La sospensione cautelare deve essere motivata ed inoltre, nel caso in cui l'Organo Giudicante accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità dell'incolpato ed elementi che servono ad identificarlo;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione l'organo giudicante può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla Commissione del fatto;
- esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del dell'organo giudicante.

Da rilevare che alcune Federazioni indicano analiticamente i casi nei quali è possibile adottare la sospensione cautelare. Il regolamento di Giustizia della FIV stabilisce che i presupposti in presenza

dei quali può richiedersi la sospensione sono: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove ed il rischio della reiterazione delle violazioni.

La sospensione cautelare viene adottata sul presupposto dell'urgenza per cui ha sempre una durata limitata che comunque può variare da Federazione a Federazione anche se di solito è di sessanta giorni. Infatti all'art. 3, VII comma, dei principi di giustizia sportiva deliberati dal Consiglio federale del CONI in data 22 ottobre 2003, si stabilisce che su richiesta del Procuratore federale, il giudice di primo grado può porre in essere provvedimenti cautelari, che in ogni caso non possono avere una durata superiore a sessanta (60) giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro questi atti è comunque sempre ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione

Le sanzioni applicabili

La sanzione rappresenta la pena che viene inflitta dall'organo giudicante al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni previste dai regolamenti federali si possono distinguere in tre principali tipologie a seconda del soggetto che viene condannato: sanzioni a carico dei tesserati, sanzioni a carico delle società e sanzioni a carico dei dirigenti.

A carico dei soggetti condannati, gli organi di giustizia possono adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori: ammonizione, deplorazione, sanzione pecuniaria/ammenda, sospensione a tempo determinato dall'attività sportiva, revoca dell'affiliazione e radiazione.

A carico dei Dirigenti Federali, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono altresì essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:

- a) sospensione temporanea dalla carica di Dirigente Federale;
- b) interdizione perpetua a ricoprire cariche federali.

La decisione dell'organo giudicante, come già posto in evidenza nei capitoli precedenti è discrezionale nel senso che il giudice, dopo aver valutato il fatto dovrà applicare la sanzione che ritiene più corretta al caso concreto.

La discrezionalità nella commisurazione della sanzione disciplinare è presente anche nel diritto statale, ove all'art. 132 del c.p. si stabilisce che, nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente, indicandone tuttavia i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Questa discrezionalità è comunque limitata da due importanti condizioni: che la pena sia circoscritta nei limiti fissati dalla legge e che sia motivata. A ben vedere si tratta di condizioni relativamente vincolanti, in quanto il giudice, pur sempre entro i limiti edittali, possiede un'ampia facoltà di decisione che potrà concretizzare in una sanzione che tenga conto di una pluralità di fatti e di circostanze che risultano impossibili da codificare caso per caso. D'altra parte è stata la stessa Corte Costituzionale⁷¹ a rilevare che il principio di legalità non possa essere di ostacolo all'attribuzione del giudice di un ampio potere di applicazione discrezionale della pena e questo perché appare impossibile individualizzare nel codice penale tante condotte astratte, quante siano le corrispondenti condotte reali; la Corte ha addirittura ipotizzato la tendenziale illegittimità di pene fisse, riconoscendo l'indubbio valore di una decisione che venga presa sì, nell'ambito di principi fissati dalla legge, ma che sia comunque calata nella realtà del fatto concreto, commisurando una pena che sia idonea non solo a sanzionare il fatto, ma che tenga altresì conto della finalità rieducativa prevista dall'ordinamento. Questa pena può essere inflitta solo laddove l'ordinamento attribuisca al giudice un potere discrezionale da utilizzare con grande capacità, in modo tale da garantire una giusta ed equa sanzione.

⁷¹ Corte Costituzionale n. 131 del 1970 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1970, pag. 1598. Per approfondimenti vedi anche G. Fiandaca, E. Musco. *op. cit.*, pag. 579 e succ.

Questa discrezionalità trova massima espressione nell'ordinamento sportivo, ove il giudice possiede un'ampia facoltà discrezionale circa la sanzione da applicare in quanto ogni Federazione o Disciplina individua una pluralità di sanzioni astrattamente applicabili, lasciando al giudice la decisione circa la loro applicazione al caso concreto; proprio per la centralità che riveste la decisione del giudice, molte Federazioni indicano tuttavia i criteri che l'organo giudicante dovrà seguire per adottarla.

Più precisamente l'organo competente, nel determinare la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni da irrogare nel caso concreto, dovrà tener conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento illecito o fraudolento⁷².

Nella decisione il giudice dovrà porre come base sostanziale del suo ragionamento da una parte la gravità del fatto e dall'altra l'atteggiamento del soggetto agente. Per valutare la gravità del fatto dovrà prendere in considerazione non solo la gravità dell'azione, ma anche le modalità attraverso cui questa si è realizzata (e quindi modi, tempi e luoghi di esecuzione), mentre per valutare l'atteggiamento dell'agente dovrà individuare l'intensità del dolo, nel caso in cui abbia voluto consapevolmente porre in essere l'azione, ovvero il grado della colpa, se l'evento si è realizzato per imperizia, negligenza o per altre ragioni di natura colposa.

Devono essere presi in considerazione anche i motivi dell'infrazione, la condotta tenuta nel passato, nonché quella antecedente e susseguente all'infrazione. Queste riflessioni sono molto rilevanti poiché da esse il giudice può trarre il proprio convincimento circa la generale condotta dell'agente e l'eventuale pentimento per l'illecito commesso.

Tutti i provvedimenti degli Organi Giudicanti devono inoltre essere motivati, come per altro ora espressamente previsto all'art. 3, IV comma, dei principi di giustizia sportiva deliberati dal Consiglio federale del CONI in data 22 ottobre 2003, nel quale si stabilisce che le decisioni devono sempre essere motivate, anche se succintamente.

⁷² Vedi l'art. 16 del regolamento di giustizia della FIS "L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione o dell'omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Tiene, altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione".

LA RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di responsabilità

Nell'ordinamento giuridico ordinario vige il principio secondo il quale la responsabilità di un soggetto presuppone sempre che lo stesso sia quanto meno in colpa, ossia che abbia cagionato un danno contravvenendo a delle regole previamente codificate in assenza di una causa di giustificazione.

Nel diritto civile questo principio si concretizza nell'art. 2043 del codice civile secondo il quale *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Per cui per ritenere un soggetto responsabile, secondo quanto prescritto dalla norma, è necessario che questi abbia cagionato un danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va invece trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti⁷³; il danno inoltre deve presentare le caratteristiche dell'ingiustizia e quindi deve essere arrecato *non iure*, ossia in assenza di una causa di giustificazione.

Perché si configuri una responsabilità occorre quindi che il danno inferto presenti una duplice caratteristica, ossia di essere *contra ius*, e cioè lesivo di un diritto giuridicamente rilevante e *non iure* e cioè derivante da un comportamento non giustificato da altre norme dell'ordinamento.

Nell'ambito dell'attribuzione della responsabilità è rilevante inoltre la qualificazione soggettiva del soggetto agente ossia l'eventuale imputabilità dello stesso a titolo di colpa o di dolo.

La colpa si ha quando il fatto costitutivo del danno anche se preveduto non era voluto dall'agente, ma si verifica lo stesso per imperizia, per imprudenza, ovvero per non aver osservato norme di legge, regolamenti, ordini o discipline.

In questo caso, l'agente non vuole cagionare il danno, (anche se lo si potrebbe prevedere astrattamente come conseguenza della sua azione) ma a causa del suo comportamento scorretto (ad esempio violazione di una norma del codice della strada) cagiona un danno ad un altro soggetto.

La colpa si può avere anche nel caso in cui il soggetto agente prevede l'evento ma lo stesso è convinto che non si tratti di un danno ingiusto (ad esempio tengo quel comportamento perché sono sicuro che sia legittimo)⁷⁴.

L'art. 43 stabilisce che il delitto “colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Il dolo consiste invece nella volontà e nella coscienza di cagionare l'evento dannoso ossia l'agente deve aver previsto ed accettato previamente le conseguenze della sua azione. L'art. 43 I comma del C.P. stabilisce che “il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione”.

La responsabilità presuppone quindi che un soggetto abbia cagionato un danno giuridicamente rilevante e che questo sia stato realizzato con dolo o con colpa del soggetto agente.

Tuttavia come prima sottolineato è altresì necessario, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, che il soggetto agente non abbia commesso il fatto in presenza di una causa di giustificazione; questo è importante poiché in questo caso non vi sarebbe alcun danno giuridicamente rilevante.

Più precisamente in alcune circostanze un fatto od una azione presumibilmente antiggiuridica risulta, ad un più approfondito esame, giustificata in base ad una valutazione realizzata alla stregua sia del sistema penale che dell'intero ordinamento giuridico⁷⁵. Questa affermazione si basa sulla

⁷³ Vedi la sentenza della Cass. Civ., Sez. Un. n. 500 del 22 luglio 1999.

⁷⁴ Si tratta pur sempre di colpa perché il soggetto non si rappresenta l'evento come conseguenza della violazione di una norma che ben conosce, ma tiene quel comportamento proprio perché non conosce la norma che glielo vieta.

⁷⁵ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale parte generale*, Zanichelli Bologna, 1994,

circostanza che l'antigiuridicità di un fatto viene meno se una norma diversa, desumibile dall'intero ordinamento, mi facoltizza o addirittura mi impone di tenere quel comportamento⁷⁶.

Posto che il principio in tema di attribuzione della responsabilità presuppone che un soggetto cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa ed in assenza di cause di giustificazione, è opportuno rilevare che nell'ordinamento giuridico ordinario vige, come eccezione, anche una forma di responsabilità che prescinde dalla colpa e che viene solitamente denominata responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa. Questa qualificazione nasce dalla considerazione che in questo caso il soggetto agente viene ritenuto responsabile di un fatto dannoso senza che a lui possa essere attribuita una colpa per quanto accaduto. Si tratta storicamente di attività che sono consentite, ma che in ragione della loro potenziale pericolosità, obbligano al risarcimento del danno che possa conseguire alla loro realizzazione⁷⁷.

Poiché si tratta di una responsabilità per la quale il soggetto agente è chiamato a rispondere in assenza di colpa, e quindi in deroga al principio generale, i casi nei quali questa si manifesta sono tipici, ossia sono espressamente previsti da norme di legge; tra i più rilevanti possiamo annoverare la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti dei dipendenti ex art. 2049, la responsabilità per i danni cagionati da animali ex art. 2052, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051, e la responsabilità per i danni cagionati da attività pericolosa ex art. 2050.

La responsabilità nell'ambito dell'attività sportiva

La responsabilità nell'esercizio dell'attività sportiva deve innanzitutto essere collocata nel fenomeno sportivo, ossia nell'ambito di un'attività che viene riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico dello Stato⁷⁸. Questo riconoscimento trova attualmente fondamento diretto nella carta Costituzionale⁷⁹, e anche in una legge ordinaria, ossia nel D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -CONI- a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", dove all'art. 2 comma II si stabilisce che "*L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi...*"

Ne consegue, come rileva la dottrina⁸⁰ che tale attività viene collocata tra quelle che l'ordinamento riconosce e garantisce; questa riflessione, apparentemente banale è in realtà molto rilevante proprio perché costituisce uno dei fondamenti su cui si poggia la più ampia e complessa riflessione sulla responsabilità nell'ambito dell'esercizio dell'attività sportiva.

Per comprendere meglio è opportuno fare un esempio: se Tizio e Caio a causa di un litigio si prendono a cazzotti e durante la colluttazione, seppur avvenuta sferrando dei semplici pugni l'uno contro l'altro, Caio muore, Tizio verrà certamente processato e, per quante scuse possa addurre e

⁷⁶ Il principio cardine è quello di non contraddizione, in quanto un comportamento non può essere allo stesso tempo vietato e consentito. Un esempio classico di causa di giustificazione è dato dalla legittima difesa, secondo la cui Disciplina non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

⁷⁷ P. Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè Editore, Milano 1991, cap. XVI, *La responsabilità oggettiva*.

⁷⁸ Lo Stato anche per il passato ha avuto modo di interessarsi al fenomeno sportivo in quanto lo ha sempre riconosciuto come un'attività molto rilevante per la società. Addirittura nel 1942 il Partito Nazionale Fascista che deteneva il potere, aveva sottoposto a sé l'intera attività sportiva attribuendo non solo al Duce il potere di nomina del Presidente del Coni, ma anche stabilendo di istituire il C.O.N.I. alle dirette dipendenze del Partito Nazionale Fascista.

⁷⁹ L'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, prevede, nell'ambito della ripartizione delle competenze legislative che spettino alle Regioni le competenze legislative in tema di ordinamento sportivo. Da rilevare inoltre che l'importanza del fenomeno sportivo sta diventando sempre maggiore in quanto si pensa giustamente di inserire un articolo dedicato allo sport anche nella futura Costituzione dell'Unione Europea.

⁸⁰ M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2002, pag. 421.E. Fortuna, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. Pen.* 1981, pag. 934.

per quanto lui possa essere pentito, verrà certamente condannato per aver cagionato la morte di Caio⁸¹.

Chiediamoci adesso se Tizio e Caio invece di essersi presi a botte in un vicolo di una strada si fossero presi a botte durante un regolare incontro di pugilato, ossia che Caio fosse morto in seguito ai pugni inferti durante il combattimento con Tizio.

In questo caso nonostante l'evento morte sia effettivamente presente come nel primo esempio vi è da considerare che il fatto lesivo del danno è accaduto durante ed in conseguenza di un evento sportivo. In altre parole l'evento morte è il frutto di una azione posta in essere nell'esercizio di una attività sportiva.

Chiediamoci allora adesso se Tizio debba essere considerato colpevole come nel primo esempio? Se Tizio dovesse essere considerato colpevole per il semplice fatto di aver cagionato la morte di Caio saremo di fronte ad una contraddizione giuridica in quanto, nei limiti in cui Tizio si sia attenuto rigorosamente alle regole del gioco non si deve come lui possa essere considerato colpevole. Questo perché l'attività sportiva è un'attività tutelata e garantita dall'ordinamento giuridico dello Stato, per cui nei limiti in cui un soggetto la eserciti con scrupolo, non è corretto che lo stesso, possa poi essere ritenuto colpevole di un evento che si realizza in conseguenza di una sua azione.

Questo principio si esprime con un concetto relativamente chiaro secondo il quale, **nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo evento sia conseguenza di una azione che è conforme alle regole dello sport di riferimento.**

Per cui nonostante concretamente si possa verificare un fatto che corrisponde ad una tipologia di comportamento punibile, lo stesso non lo si considera tale perché coperto da una causa di giustificazione, secondo la quale un comportamento non può allo stesso tempo essere consentito e vietato.

Nel caso di specie il comportamento, ossia l'azione sportiva è consentita, naturalmente nei limiti in cui questa sia conforme alle regole del gioco, ed un eventuale danno che ne fosse conseguenza non comporterebbe la responsabilità del suo autore.

Questo principio è filtrato anche nella giurisprudenza ordinaria che nel caso effettivamente accaduto del combattimento tra due pugili ha avuto modo di rilevare che *“Ogni sport ha un suo regolamento: esso è un precetto che disciplina l'agire dell'atleta e costituisce la norma fondamentale del suo comportamento; è la sintesi di quelle regole di condotta dettate dall'esperienza che, da un lato, tutelano lo sport imponendo all'atleta di impegnare tutte le sue energie, la sua intelligenza e la sua prudenza, dall'altro tendono a limitare i possibili danni della violenza. Si tratta dunque di norme di condotta che rientrano nel concetto di disciplina di cui all'art. 43 del c.p.; pertanto le lesioni o la morte cagionate durante lo svolgimento di una gara, saranno punibili solo se causate da inosservanza dei regolamenti; ciò naturalmente, sempre che l'azione sia rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva⁸²”*. I giudici sottolineano quindi lo stretto legame tra il corretto esercizio dell'attività sportiva e la conseguente impunità per un eventuale danno; i giudici sottolineano infatti che *“esistono attività sportive consistenti in fatti che, se commessi al di fuori dell'esercizio dell'attività stessa, certamente costituirebbero di per sé reato. Trattasi degli sport c.d. a violenza necessaria, in cui la competizione, in sé e per sé, per il modo stesso di svolgersi, determina o può determinare fatti lesivi della persona. Anche per tali discipline sportive è indubbio che allorquando l'esito dannoso si verifica a causa della violazione delle regole del gioco, come ad esempio un colpo basso nel pugilato, la responsabilità sussiste per dolo, colpa o preterintenzione secondo i casi”*. D'altra parte se così non fosse, ossia se l'agente dovesse subire le conseguenze di una sua azione seppur conforme alle regole del gioco potremmo assistere ad una paralisi dell'attività sportiva perché, come rileva la stessa giurisprudenza *“una soluzione diversa*

⁸¹ Quello che rileva è solo l'esempio in quanto nel caso di specie vi potrebbero essere molte variabili che non possiamo prendere in considerazione poiché quello che rileva ai nostri fini è solo che due soggetti si picchiano e uno dei due, in seguito alle ferite che gli sono state inferte, muore.

⁸² Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985,II, 218.

porterebbe l'atleta sotto l'incubo dell'eventualità del verificarsi di ogni possibile incidente, anche se fortuito, paralizzandone lo spirito agonistico”.

Di questa insoddisfacente soluzione la giurisprudenza prende atto ed assolve il pugile ritenendo che il fatto non costituisce reato; in altre parole non nega che l'evento morte sia stata una conseguenza dell'azione del pugile, ma ritiene che il fatto che ha cagionato il danno non sia comunque punibile, poiché si tratta di una attività consentita dall'ordinamento.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo appare evidente che questo principio costituisce un fondamento di indubbio valore psicologico per gli atleti i quali potranno esercitare la propria attività sportiva senza timore di essere successivamente giudicati in merito ad eventuali fatti lesivi da loro cagionati; si intende tuttavia nei limiti in cui l'evento dannoso sia comunque conseguenza di una legittima condotta di gioco. D'altra parte lo sport deve essere considerato come un'attività socialmente utile attraverso la quale le persone si integrano in un gruppo omogeneo che permette loro di stabilire delle relazioni umane e nel contempo di rispettare delle regole di comportamento e di lealtà, cui ogni Federazione sportiva fa espresso riferimento. Lo sport accresce la fiducia nella persona contribuendo anche all'inserimento sociale dei più deboli ed emarginati con l'ulteriore consapevolezza che il linguaggio dello sport è universale, come universali sono le sue regole ed i suoi benefici sia in termini fisici che psicofisici. Utilizzando le parole del legislatore costituente potremmo affermare che lo sport è indubbiamente una formazione sociale organizzata nella quale si svolge la personalità degli atleti che attraverso l'esercizio dell'attività sportiva ed il rispetto delle sue regole migliorano la loro salute fisica e morale.

Classificando giuridicamente questa riflessione potremmo ricorrere alle c.d. cause di giustificazione tipiche del diritto penale, in quanto le predette cause di giustificazione, venendo ad integrare il sistema normativo penalistico, possono trovare il loro fondamento non necessariamente nella norma penale, ma nell'intero ordinamento giuridico e quindi anche in disposizioni extrapenali. Naturalmente questa considerazione comporta, come rilevato dall'uniforme dottrina due conseguenze rilevanti: da un parte che l'esimente non è necessariamente subordinata al principio di riserva di legge, tipico invece della norma incriminatrice e dall'altra che, essendo desumibili dall'intero ordinamento, sarà possibile estendere loro il principio dell'analogia. La norma che funge da collegamento naturalmente è l'art. 2 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 che appunto riconosce e valorizza lo sport. Per un parziale riconoscimento giurisprudenziale di questa soluzione interpretativa si riporta una sentenza della Cassazione del 1999 nella quale si delinea sinteticamente la teoria delle cause di giustificazione. La Cassazione ritiene che *“quella in esame costituisca una causa di giustificazione atipica o meglio non codificata che trova la sua ragione d'essere nel fatto che la competizione sportiva non solo è ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un'attività assai positiva per l'armonico sviluppo dell'intera comunità. Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole di gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario, quella anti giuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione. Insomma l'azione che cagiona l'evento non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma anzi, come si è già detto, contribuisce a raggiungerli. Questo è il fondamento della non punibilità dei comportamenti considerati, che è esattamente identico, a ben riflettere, a quello delle cause di giustificazione codificate, ossia assenza della anti giuridicità per mancanza di danno sociale; ecco allora che in virtù di un procedimento di interpretazione analogica, resa possibile dal fatto che essa è in bonam partem, è possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali di certo rientra, per tutte le ragioni già esposte, l'esercizio della attività sportiva”.* Si tratta in realtà di un parziale riconoscimento poiché se è vero che viene riconosciuta la causa di giustificazione, è altresì vero che questa viene ad essere intesa come causa di giustificazione atipica non codificata, ossia come causa che non trova fondamento in una norma di legge in quanto sarebbe l'esercizio dell'attività sportiva in sé considerata la vera causa di giustificazione. A ben vedere però, **l'esercizio dell'attività**

sportiva non rappresenta altro che la materializzazione di un'attività che la legge riconosce e garantisce in base a specifiche disposizioni di legge che ne assicurano il corretto svolgimento.

Nell'ordinamento non esiste una norma che codifica il principio secondo il quale nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo evento sia conseguenza di una azione che è conforme alle regole dello sport di riferimento, ma nell'ordinamento è tuttavia presente una norma che espressamente riconosce al CONI il compito di curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti con l'ovvia conseguenza che nei limiti in cui questa attività viene esercitata nel rispetto di determinate regole non possa comportare delle conseguenze negative per i soggetti che appunto la svolgono.

Tuttavia la dinamica della responsabilità che si fonda sul riconoscimento e la tutela dell'attività sportiva come esempio di indubbio valore sociale è più complessa del quadro anzi descritto, in quanto, se è vero che la responsabilità viene esclusa quando l'evento dannoso è conseguenza di una azione conforme al regolamento, nella giurisprudenza vi sono dei casi nei quali la responsabilità è stata comunque esclusa anche quando l'evento dannoso è stato cagionato violando le norme che regolano l'esercizio dell'attività sportiva.

Prima di entrare nel merito di questa tematica è opportuno distinguere tra sport che si caratterizzano per una violenza necessaria⁸³, ovvero sport nei quali non è verosimile un contrasto fisico o violento tra partecipanti⁸⁴.

Questa distinzione è importante poiché la giurisprudenza si pone in modo molto diverso a seconda della tipologia dello sport che viene preso in considerazione; più precisamente negli sport nei quali la violenza o l'aspetto del contrasto fisico è difficilmente ipotizzabile la giurisprudenza appare molto severa e riconosce la responsabilità ogni volta in cui il danno dipende dalla circostanza che l'atleta abbia violato una norma di regolamento; in altre parole applica rigorosamente il principio dal quale siamo partiti per il quale nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo evento sia conseguenza di una azione che è conforme alle regole dello sport di riferimento, con il risultato che qualora l'evento dannoso sia conseguenza di un'azione non conforme alle regole del gioco scatta la responsabilità.

Per quanto attiene alle discipline sportive a violenza necessaria o comunque che si caratterizzano per la possibilità di contrasti anche energici tra i partecipanti (alla competizione sportiva), la giurisprudenza è molto più variegata e complessa.

La riflessione della giurisprudenza parte dalla considerazione che nella comune esperienza vi sono delle violazioni al regolamento di gioco che vengono tacitamente tollerate e che vengono considerate parte integrante dei c.d. **“colpi tacitamente ammessi”**. Si tratta solitamente di azioni o di colpi che si inseriscono nella convulsa dinamica del gioco e che spesso costituiscono il frutto di un impulso non controllabile che nasce dall'agonismo esasperato che certe competizioni sportive sono in grado di generare nell'animo dei partecipanti alla competizione; si tratta di un'azione decisiva per la vittoria, ovvero per la riconquista di un punto che ci era stato negato magari ingiustamente e così via.

Nella comune esperienza di gioco, al regolamento in senso formale sembrerebbe affiancarsi una consuetudine tacitamente ammessa di violazioni di varia natura che rappresentano il frutto di un eccesso di agonismo.

Parte della dottrina⁸⁵ ha cercato di giustificare questa soluzione utilizzando la scriminante del consenso dell'offeso ex art. 50 del codice penale, secondo il quale *“non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne”*. Secondo questa teoria **il fatto non costituirebbe reato perché quando si partecipa ad una attività sportiva implicitamente v'è un consenso non solo a partecipare alla stessa ma altresì a subire delle azioni anche dannose alla propria persona.** Una parte della giurisprudenza riconosce questa

⁸³ Tra gli sport che si possono annoverare vi sono naturalmente il pugilato, gli sport corporali, il calcio ecc.

⁸⁴ fanno parte di questa categoria tutti gli sport che difficilmente possono dar vita a contrasti violenti come ad esempio il canottaggio, la scherma, la pallavolo, l'atletica leggera ecc.

⁸⁵ P. Paolucci, *La responsabilità penale nel diritto dello sport*, in *Riv. Pen.*, 1962, II, 599.

elaborazione e qualche sentenza si basa proprio su di essa come ad esempio la pronuncia della pretura di Trento⁸⁶ che ha avuto modo di rilevare che *“chi gioca a calcio sa che può accadere con ragionevole probabilità di subire un intervento anche falloso, cioè effettuato in violazione delle regole, e che tale intervento può danneggiare la sua integrità fisica, in quanto ciò fa parte della normalità del gioco, ed a ciò presta implicitamente il suo consenso, in ragione di una reciprocità di rischio”*.

Per l'applicabilità dell'art. 50 del codice penale sono tuttavia necessari dei presupposti e precisamente che il consenso sia spontaneo, manifestato in qualsiasi forma e che si riferisca ad un fatto ben chiaro e determinato, in quanto non sarebbe giuridicamente possibile un consenso generico per qualsiasi tipo di offesa che possa potenzialmente essere cagionata, anche perché l'art. 50 trova applicazione solo in relazione a diritti di cui il soggetto possa disporre e quindi di natura disponibile⁸⁷. Sul punto è rilevante portare l'attenzione sull'art. 5 del codice civile che stabilisce che *“gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”*. Da ricordare anche l'art. 579 del codice penale che stabilisce che *“chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”*.

Ne consegue che appare difficile prospettare un consenso giuridicamente rilevante, anche in considerazione del fatto che l'atleta, come acutamente rilevato⁸⁸, esprime un proprio consenso, ma all'esercizio dell'attività sportiva e non certamente alla possibilità di una menomazione fisica riguardante la sua persona.

Altra parte della dottrina integra la teoria del consenso dell'avente diritto specificando che la violazione debba comunque rientrare nel concetto di violenza base, ossia in quei comportamenti che seppur scorretti sono tipici di quella specifica attività sportiva nel senso che sono tradizionalmente consentiti. Questa teoria pone l'accento sulla considerazione che per certe prassi di gioco gli stessi arbitri non provvedono nemmeno a segnalare il fallo e quindi conseguentemente non interrompono lo svolgimento del gioco. Si pensi all'emblematico colpo che durante un partita di Hockey costò la vita all'atleta Miran Schrott; in questo caso infatti trattandosi di un colpo di mazza, che si considerava tacitamente consentito, non venne nemmeno rilevato il fallo.

Questo modo di ragionare appare a chi scrive fuorviante e pericoloso non solo perché contrasta con il principio che governa universalmente l'esercizio dell'attività sportiva e quindi quello della correttezza agonistica, ma anche perché operando in questo modo non v'è certezza tra cosa è lecito e cosa non lo è, ovvero tra cosa sia permesso e cosa sia vietato. **Le regole del gioco servono proprio per avere un sufficiente grado di certezza circa la misura e la quantità della violenza che si ritiene essere consentita**; se questo limite può essere superato allora diviene assolutamente incerto questo limite lasciando all'atleta l'arbitraria decisione circa la sua condotta di gioco.

Attualmente la giurisprudenza sembra orientata a valutare da un lato il rispetto delle regole del gioco e dall'altro se l'azione che ha cagionato l'evento dannoso sia stata finalisticamente orientata all'azione di gioco ovvero sia stata solo un'occasione per compiere un atto scorretto.

Fondamentale sul punto è una pronuncia della Cassazione penale⁸⁹ che afferma che *“se il fatto si verifichi nel caso di una azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco, sia in realtà, dovuto all'ansia del risultato, certamente il fatto avrà natura colposa. Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia solo l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, piuttosto ad intimorire l'antagonista e a*

⁸⁶ Pretura di Trento, 11 maggio 1996, n. 172, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 277.

⁸⁷ I diritti disponibili sono tradizionalmente quelli relativi agli aspetti di natura economica e non certamente quelli relativi all'integrità fisica della persona.

⁸⁸ M. Sanino, *op. cit.*, pag. 423.

⁸⁹ Cass. Pen. sez. V, 2 dicembre 1999 n. 1951.

dissuaderlo dall'apporre un qualsiasi contrasto, oppure a punirlo per un fallo involontariamente subito" .

Sulla scorta di questa pronuncia la giurisprudenza sembra uniforme nel collegare la responsabilità dell'agente al nesso di funzionalità della sua azione nel senso di ritenere **sempre sussistente la responsabilità ogniqualvolta questa sia avulsa dalla dinamica del gioco e determinata solo dalla volontà di compiere una scorrettezza**. Questo comporta che il giocatore che, durante una manifestazione sportiva, cagioni ad un altro atleta una lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tale da superare i limiti della lealtà sportiva, commette il reato di lesioni colpose di cui all'articolo 590 del Codice penale.

- Lo ha ribadito la Corte di Cassazione sez. IV, con la sentenza n. 39204 del 7 ottobre 2003, confermando la condanna del giudice di merito nei confronti dell'imputato che, durante un incontro di calcio, con un intervento a gamba tesa aveva colpito l'avversario con un calcio alla faccia e gli cagionava una lesione personale, consistita in una frattura alla branca rientrante dalla mandibola destra, giudicata guaribile in 40 giorni. Nel caso in esame il giocatore ALFA era imputato del reato di cui all'articolo 590 Cp poiché – durante un incontro di calcio disputato in un campo di atletica leggera – per colpa, derivante dal fatto di non aver osservato regole di correttezza e di gioco, in un contrasto calcistico con l'avversario BETA., lo colpiva con un calcio alla faccia e gli cagionava una lesione personale, consistita in una frattura alla branca rientrante dalla mandibola destra, giudicata guaribile in giorni 40 . Il Pretore, lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli e lo condannava ad una pena pecuniaria e al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, e alla rifrazione delle spese dalla stessa sostenute. A seguito di appello del difensore dell'incolpato, la Corte di appello confermava la sentenza di primo grado e condannava il giocatore al pagamento delle relative spese, nonché alla rifrazione delle spese sostenute dalla parte civile. Avverso tale provvedimento ricorre il difensore e formula due motivi di gravame. Violazione dell'articolo 590 Cp in relazione agli articoli 50 e 51 Cp: aveva sostenuto nei motivi di appello che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in quanto (a suo avviso) era rimasto provato che lo scontro era stato del tutto fortuito ed era avvenuto esclusivamente nel contesto di un'azione di gioco al solo fine di impossessarsi del pallone. In ricorso riprende tale motivo assumendo che la Corte di merito non si è pronunciata su tale punto, ignorando il principio che ha dato vita a una causa di giustificazione atipica non codificata, secondo cui la involontaria violazione delle regole di gioco determinata da carica agonistica tale da non superare il rischio consentito deve essere qualificata come illecito sportivo esente da responsabilità penale.
- Violazione degli articoli 129, 546 lettera e) in relazione all'articolo 606, lettera e) del codice di rito. Deduce una mancata applicazione della causa di giustificazione invocata, ed omissione di qualsiasi considerazione circa la valutazione logico-giuridica posta a base della pronuncia. Riprende, in pratica, il primo motivo di censura sotto il profilo dell'articolo 129 C.p.p. fatto non costituente reato e quindi assoluzione conseguente.

Nel caso di specie la Corte di cassazione ha ritenuto che l'imputato ha realizzato l'evento lesivo mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tali da superare i limiti della lealtà sportiva, con un intervento a gamba tesa. Quello che ha rilevato è infatti che la sua azione non era finalisticamente protesa ad impossessarsi del pallone, ma era protesa invece a colpire il giocatore.